

Bozza Lombardia – 15 maggio 2019 testo che recepisce osservazioni Ministeri	Bozza Lombardia Proposte della Regione non accettate dai Ministeri o richieste di riformulazione
Intesa sottoscritta tra il Presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte e il Presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana	Intesa sottoscritta tra il Presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte e il Presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana
Considerato che: - l'art. 5 della Costituzione prevede che la Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali, informando “i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento”; - l'art. 114 della Costituzione stabilisce che “la Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato” e che le Regioni, al pari degli altri enti territoriali, “sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione”; - l'art. 117 della Costituzione stabilisce i principi cui la legislazione statale e regionale devono ispirarsi, ripartendo le rispettive competenze legislative, riconoscendo che le Regioni sono dotate di potere legislativo, secondo i principi stabiliti dalla Costituzione; - l'art. 118 della Costituzione richiama, in materia di ripartizione delle competenze amministrative tra Comuni, Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, che il legislatore statale e i legislatori regionali sono tenuti a rispettare nell'attribuire le funzioni amministrative ai livelli territoriali di governo richiamati nell'art. 114 della Costituzione quali elementi costitutivi della Repubblica; - l'art. 119 della Costituzione prevede l'autonomia finanziaria dei Comuni, delle Province, delle Città metropolitane e delle Regioni, fermo restando il rispetto dell'equilibrio di bilancio e dei vincoli economici e finanziari derivanti dall'ordinamento europeo; il medesimo articolo stabilisce anche che le risorse derivanti dalle	Preambolo

fonti di finanziamento ivi indicate devono consentire a Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni di finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite;

Considerato, altresì, che l'art. 116, terzo comma, della Costituzione:

- dispone che «Ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, concernenti le materie di cui al terzo comma dell'articolo 117 e le materie indicate dal secondo comma del medesimo articolo alle lettere l), limitatamente all'organizzazione della giustizia di pace, n) e s), possono essere attribuite ad altre Regioni, con legge dello Stato, su iniziativa della Regione interessata, sentiti gli enti locali, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 119. La legge è approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti, sulla base di intesa fra lo Stato e la Regione interessata»;
- consente che l'attribuzione di ulteriori competenze alle Regioni a statuto ordinario possa riguardare funzioni legislative e funzioni amministrative;
- prevede che l'iniziativa del procedimento per la concessione delle anzidette ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, spetti alla regione interessata;
- prevede, altresì, che sull'iniziativa regionale siano sentiti gli enti locali;
- stabilisce che le ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia sono attribuite con legge dello Stato, approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti, sulla base dell'Intesa tra lo Stato e la Regione e su proposta del Governo.

Considerato inoltre:

- l'art. 3 della Costituzione, che afferma:
«Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.
È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che,

limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese».

Tenuto conto che a seguito degli esiti del Referendum consultivo regionale svoltosi il 22.10.2017, il Consiglio regionale della Lombardia, in applicazione dell'articolo 14, comma 3, lettera g), dello Statuto d'autonomia della Lombardia, ha approvato la "Risoluzione n. 97" con Deliberazione n. X/1645 del 7.11.2017 per l'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia con riferimento a tutte le materie di cui all'articolo 116, comma 3, della Costituzione;

Tenuto conto, altresì, che la succitata "Risoluzione n. 97" contiene, tra l'altro, l'impegno della Regione Lombardia, nell'ambito delle proprie competenze e in quelle di cui alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, a favorire la completa attuazione dell'articolo 118 della Costituzione secondo i principi di sussidiarietà verticale e orizzontale per stabilire il livello territoriale ottimale di allocazione delle competenze, anche al fine di definire il sistema istituzionale interno alla Lombardia;

Dato atto che il Presidente della Regione Lombardia, con comunicazione indirizzata al Presidente del Consiglio dei Ministri ha chiesto di avviare il procedimento previsto dall'articolo 116, comma 3, della Costituzione, chiedendo a tal fine di convocare specifici incontri tecnici e politici utili alla definizione dei contenuti dell'Intesa;

Tenuto conto che il Presidente del Consiglio dei Ministri ha preso atto della richiesta e, ritenendola compatibile con quanto previsto dall'articolo 116, comma 3, della Costituzione ha dato disposizioni per l'avvio del negoziato avvenuto in data 09.11.2017;

Considerato che il Governo e la Regione Lombardia, nel rispetto del principio di leale collaborazione, hanno avviato il negoziato su un numero circoscritto di materie, stante la fase conclusiva delle rispettive legislature, e hanno sottoscritto in data 28.02.2018 un Accordo preliminare in merito all'Intesa prevista dall'articolo 116, comma 3 della Costituzione, nel quale è stato sancito, tra l'altro, che resta impregiudicato il prosieguo del negoziato sulle materie indicate negli allegati dell'accordo preliminare e sulle altre materie indicate dalla Regione;

Tenuto conto che il Consiglio regionale lombardo nell'XI Legislatura con Ordine del Giorno concernente l'evoluzione e lo sviluppo della trattativa ai sensi dell'articolo 116, comma 3 della Costituzione, approvato con Deliberazione n. XI/16 del 15.05.2018, ha impegnato, tra l'altro, il Presidente della Regione Lombardia e l'Assessore all'Autonomia e Cultura alla ripresa delle trattative con il Governo su tutte le 23 materie possibili oggetto di autonomia;

Tenuto conto che in data 29.05.2018 tra Regione Lombardia, Unione Province Lombarde e Associazione Nazionale Comuni Italiani – Lombardia, è stato sottoscritto un protocollo per un'azione comune ai fini del riavvio del confronto con il Governo nel quale, in particolare, è stato riconosciuto il ruolo partecipativo di Comuni, Città metropolitana e Province nel percorso di autonomia, affinché sia coerente con il principio di sussidiarietà di cui all'articolo 118 della Costituzione, attraverso il costante confronto con il Consiglio delle Autonomie

La Regione chiede l'inserimento dei riferimenti all'articolo 8 della Costituzione, già previsto nelle pre intese.

“l'approvazione da parte delle Camere dell'intesa, che sarà sottoscritta ai sensi dell'articolo 116, comma 3, della Costituzione, avverrà in conformità al procedimento, oramai consolidato in via di prassi, per l'approvazione delle intese tra lo Stato e le confessioni religiose, di cui all'articolo 8, terzo comma, della Costituzione”

Locali della Lombardia; Considerato che il riavvio del negoziato è stato formalizzato nel corso di un incontro, tenutosi in data 26.07.2018, durante il quale è stato consegnato al Ministro degli Affari regionali e delle Autonomie un Dossier contenente, in forma di schede, le specifiche richieste, materia per materia, di Regione Lombardia; Considerato che, all'esito delle trattative che ne sono seguite, nella seduta del Consiglio dei Ministri del la presente proposta di Intesa, prevista dall'articolo 116, comma 3, della Costituzione, condivisa con la Regione Lombardia, è stata approvata;	Che conseguentemente la stessa proposta di Intesa è stata trasmessa dal Presidente della Regione Lombardia in data, al Consiglio regionale, ai fini della deliberazione di cui all'articolo 14, comma 3, lettera g), dello Statuto d'autonomia della Lombardia ed al Consiglio delle Autonomie Locali della Lombardia, ai sensi del combinato disposto degli articoli 116, comma 3, e 123, 4° comma, della Costituzione; Preso atto del parere favorevole alla proposta d'Intesa da parte degli Enti Locali della Lombardia, per quanto previsto dall'articolo 116, comma 3 della Costituzione, espresso dal Consiglio delle Autonomie Locali della Lombardia in data Preso atto che il Consiglio della Regione Lombardia in data ha deliberato favorevolmente in merito ai contenuti della proposta di Intesa ed alla conclusione dell'Intesa stessa con lo Stato ai sensi all'articolo 116, comma 3, della Costituzione; Considerato che la trattativa Governo – Regione Lombardia si è conclusa in data odierna con la sottoscrizione della presente Intesa, pur convenendo le parti sulla necessità di mantenere costantemente aperto il confronto avviato per la valutazione del percorso ed
--	--

Tutto ciò premesso, i firmatari stabiliscono che:	ulteriori eventuali sviluppi;
TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI	TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 - Oggetto e contenuto dell'intesa. 1. La presente intesa ha ad oggetto l'attribuzione alla Regione Lombardia di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia ai sensi dell'art. 116, terzo comma, della Costituzione, nel rispetto dei principi posti dagli artt. 3, 5, 117, 118, 119 e 81 della Costituzione e del principio di leale collaborazione, posto a fondamento delle relazioni tra istituzioni che, ai sensi dell'art. 114 della Costituzione, compongono la Repubblica, nella consapevolezza del suo carattere unitario e indivisibile. 2. L'attribuzione di forme e condizioni particolari di autonomia corrisponde a specificità proprie della Regione Lombardia e immediatamente funzionali alla sua crescita e al suo sviluppo.	Art. 1 – Oggetto e contenuto dell'intesa.
Art. 2 – Materie. 1. Ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, alla Regione Lombardia sono attribuite ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia nelle seguenti materie: 1) norme generali sull'istruzione; 2) istruzione; 3) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali; 4) rapporti internazionali e con l'Unione Europea della regione; 5) commercio con l'estero; 6) tutela e sicurezza del lavoro 7) professioni; 8) ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; 9) tutela della salute; 10) alimentazione;	Art. 2 -Materie

11) ordinamento sportivo; 12) protezione civile; 13) governo del territorio; 14) porti e aeroporti civili; 15) grandi reti nazionali di trasporto e di navigazione; 16) ordinamento della comunicazione; 17) produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; 18) previdenza complementare e integrativa; 19) coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; 20) valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali	
Art. 3 - Commissione paritetica. (parere favorevole Regione) 1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di approvazione della presente intesa, è istituita, senza oneri per la finanza pubblica, una commissione paritetica Stato Regione Lombardia, di seguito commissione paritetica, composta da nove rappresentanti designati dal Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di cui 3 in rappresentanza del Ministero dell'economia e delle finanze, su proposta dei Ministeri competenti, e nove rappresentanti designati dalla Giunta della Regione Lombardia. 2. La commissione paritetica, entro centoventi giorni dalla sua istituzione, determina, avvalendosi della collaborazione di tutte le amministrazioni statali coinvolte, le risorse finanziarie, umane e strumentali e le forme di raccordo con le amministrazioni centrali, necessarie all'esercizio delle funzioni di cui al Titolo II. 3. L'attuazione del comma 2 deve avvenire nei limiti delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente sugli stati di previsione delle Amministrazioni interessate per l'esercizio delle predette funzioni.	Art. 3 - Commissione paritetica.

Art. 4 – Competenze legislative e amministrative attribuite. (parere favorevole Regione con le condizioni poste nella colonna DX) 1. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sono trasferiti i beni e le risorse finanziarie, umane e strumentali determinati dalla commissione paritetica. Il trasferimento dei beni e delle risorse comporta la contestuale soppressione o il ridimensionamento, in rapporto a eventuali compiti residui, dell'amministrazione statale periferica. Sono altresì ridimensionate, in rapporto ai compiti residui, le amministrazioni statali centrali in proporzione alle funzioni e alle risorse trasferite. 2. Sugli schemi dei decreti di cui al comma 1 è acquisito il parere della Conferenza unificata, che si esprime entro trenta giorni dalla data della loro trasmissione. Decorso inutilmente tale termine, gli schemi dei decreti sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, per il parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali nonché delle Commissioni competenti per materia, che si esprimono entro trenta giorni. Decorso inutilmente tale termine, i decreti sono comunque adottati. Sugli schemi di decreto è assicurata la consultazione delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. 3. Nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 117, secondo comma, lettera p), e 118 della Costituzione, con riguardo alle materie oggetto della presente intesa la Regione Lombardia può conferire in tutto o in parte, con legge, le funzioni amministrative, a essa attribuite, ai Comuni, alle Province e alla Città metropolitana di Milano e disciplinarne l'esercizio, secondo quanto previsto ed entro i limiti stabiliti dal presente Titolo. A tal fine, la Regione Lombardia garantisce agli enti locali le risorse necessarie.	Art. 4 – Competenze legislative e amministrative attribuite. Comma 2, la Regione non condivide il passaggio in conferenza unificata. Eventualmente propone in subordine il passaggio in Conferenza stato regioni.
--	--

4. Al riordino delle amministrazioni statali si provvede, con le modalità e i criteri di cui al comma 4-<i>bis</i> dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di approvazione della presente intesa. Per i regolamenti di riordino, il parere del Consiglio di Stato è reso entro trenta giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente tale termine, gli schemi di regolamento sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per il parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali nonché delle Commissioni competenti per materia, che si esprimono entro trenta giorni dalla data della loro trasmissione. Decorso tale termine, il regolamento è comunque adottato. 5. Le competenze legislative trasferite, ai sensi della presente intesa, nelle materie di cui all'articolo 2, operano all'atto della adozione dei decreti di cui al comma 1.	5. Le competenze legislative trasferite, ai sensi della presente Intesa, nelle materie di cui all'articolo 2, operano, in relazione all'esercizio delle funzioni amministrative, a decorrere dalla data di trasferimento delle risorse di cui al comma 1. Le competenze legislative non correlate all'esercizio delle funzioni amministrative e al contestuale trasferimento delle risorse di cui al comma 1, decorrono dalla data di entrata in vigore della legge di approvazione della presente Intesa.
Art. 5 - Risorse finanziarie. (parere favorevole Regione con le condizioni poste nella colonna DX) 1. Le modalità per l'attribuzione delle risorse finanziarie, umane e strumentali necessarie all'esercizio delle funzioni di cui al Titolo II, trasferite o assegnate ai sensi della presente intesa, sono determinate dalla commissione paritetica, in termini di: a) spesa destinata a carattere permanente, a legislazione vigente, dallo Stato nella Regione, riferita alle funzioni trasferite o assegnate; b) fabbisogni standard, che dovranno essere determinati per ogni singola materia, entro un anno dall'entrata in vigore di ciascuno degli specifici decreti di cui all'art. 4, comma 1, fatti	Art. 5 - Risorse finanziarie. b) fabbisogni standard, che dovranno essere determinati per ogni singola materia, entro un anno dall'entrata in vigore di ciascuno degli specifici decreti di cui all'art.4, comma 1,

salvi i livelli essenziali delle prestazioni; decorsi tre anni dall'entrata in vigore dei decreti di cui all'art. 4, comma 1, qualora non siano stati adottati i fabbisogni standard, l'ammontare delle risorse assegnate alla Regione per l'esercizio di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui alla presente intesa non può essere inferiore al valore medio nazionale pro-capite della spesa statale per l'esercizio delle stesse. Per il settore sanitario restano fermi i fabbisogni individuati annualmente con l'intesa sulle disponibilità finanziarie per il Servizio sanitario nazionale.

2. Il finanziamento delle competenze riconosciute nei termini di cui al precedente comma è garantito, sulla base delle scelte e delle indicazioni della commissione paritetica, in modo da consentire l'adeguata gestione delle nuove competenze in coerenza con quanto indicato all'art. 119, quarto comma, della Costituzione, dall'utilizzo, eventualmente anche congiunto, dei seguenti strumenti:

a) compartecipazione al gettito maturato nel territorio regionale dell'imposta sui redditi delle persone fisiche e di eventuali altri tributi erariali;

b) aliquote riservate, nell'ambito di quelle previste dalla legge statale, sulla base imponibile dei medesimi tributi riferibile al territorio regionale.

3. L'eventuale variazione, in aumento o in diminuzione, del gettito maturato nel territorio della Regione dei tributi compartecipati o oggetto di aliquota riservata di cui al comma 2 è di competenza della Regione, nei limiti dei decimi di compartecipazione e della riserva di aliquota riconosciute alla Regione.

4. I decreti di cui all'articolo 4, comma 1, individuano altresì la data di decorrenza dell'esercizio da parte della Regione delle nuove competenze conferite, che dovrà avvenire contestualmente all'effettivo trasferimento dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative.

5. Entro due anni dalla data individuata al comma 4 la commissione paritetica verifica la congruità delle compartecipazioni e delle

che dovranno essere determinati entro un anno dall'entrata in vigore della legge di approvazione dell'Intesa e che, progressivamente, entro cinque anni, dovranno diventare, in un'ottica di superamento della spesa storica, il parametro di riferimento, in relazione alla popolazione residente e al gettito dei tributi maturati sul territorio regionale in rapporto ai rispettivi valori nazionali, fatti salvi i livelli essenziali delle prestazioni; decorsi tre anni dall'entrata in vigore dei decreti di cui all'art. 4, comma 1, qualora non siano stati adottati i fabbisogni standard, l'ammontare delle risorse assegnate alla Regione per l'esercizio di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui alla presente intesa non può essere inferiore al valore medio nazionale pro-capite della spesa statale per l'esercizio delle stesse. Per il settore sanitario restano fermi i fabbisogni individuati annualmente con l'intesa sulle disponibilità finanziarie per il Servizio sanitario nazionale.

4. I decreti di cui all'articolo 4, comma 1, individuano altresì la data di decorrenza dell'esercizio da parte della Regione delle nuove competenze amministrative conferite, che dovrà avvenire contestualmente all'effettivo trasferimento dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative.

5. Ogni due anni,

riserve di aliquota prese a riferimento per la copertura dei maggiori oneri, sia in termini di gettito che di correlazione con le funzioni svolte. 6. I fabbisogni standard di cui al comma 1 lettera <i>b</i>) e le relative metodologie sono individuati da un apposito comitato Stato-regioni che il Governo si impegna a istituire e che opera in raccordo con organismi già esistenti nella medesima materia. 7. Dall'attuazione della presente Intesa non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e per il bilancio dello Stato rispetto alle risorse a carattere permanente iscritte sul bilancio a legislazione vigente riferibili alla Regione Lombardia. 8. Qualora, a seguito dell'attuazione della presente Intesa e della determinazione delle modalità per l'attribuzione delle risorse finanziarie, umane e strumentali necessarie all'esercizio delle forme e delle condizioni di autonomia trasferite alla Regione Lombardia, dovessero derivare nuovi o maggiori oneri, i relativi provvedimenti attuativi sono emanati nel rispetto dei principi e delle modalità di cui all'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con priorità per la quantificazione e riduzione della spesa statale nelle materie relative alle funzioni trasferite, tenuto conto del valore medio nazionale pro capite per l'esercizio delle stesse, ovvero dei fabbisogni standard. 9. I Ministeri competenti, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di approvazione della presente Intesa, nelle more dell'individuazione dei fabbisogni standard, avviano un percorso di razionalizzazione della spesa ai fini del finanziamento delle funzioni di loro competenza.	
Art. 6 – Investimenti. (parere favorevole Regione) 1. Stato e Regione, al fine di consentire una programmazione certa dello sviluppo degli investimenti, determinano congiuntamente modalità per assegnare una compartecipazione	Art. 6 – Investimenti.

al gettito, o aliquote riservate relativamente all'Irpef o ad altri tributi erariali, in riferimento al fabbisogno per investimenti pubblici ovvero anche mediante forme di crediti di imposta con riferimento agli investimenti privati, risorse da attingersi da fondi finalizzati allo sviluppo infrastrutturale del Paese.	
Art. 7 - Clausola di salvaguardia. (parere contrario regione che chiede riformulazione seconso quanto previsto in colonna DX) 1. Gli interventi statali sulle basi imponibili o altre modifiche di disciplina relative ai tributi erariali di cui all'articolo 5, comma 3, e all'articolo 6 che determinino una variazione, in aumento o in diminuzione, del gettito riconosciuto alla Regione per il tramite delle compartecipazioni, delle aliquote riservate o dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, in misura superiore ad un prefissato valore soglia, da stabilire in sede di adozione dei decreti di cui al comma 1 dell'articolo 4, devono prevedere anche la corrispondente revisione delle predette poste	Art. 7 - Clausola di salvaguardia 1. Gli interventi statali sulle basi imponibili o altre modifiche di disciplina relative ai tributi erariali di cui all'articolo 5, comma 3, e all'articolo 6 che determinino una diminuzione del gettito riconosciuto alla Regione per il tramite delle compartecipazioni, delle aliquote riservate o dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche sono possibili, a parità di funzioni conferite, solo se prevedono la contestuale adozione di misure per la completa compensazione tramite modifica di aliquota o attribuzione di altri tributi, in linea con l'articolo 2, comma 1, lett. t), della legge 5 maggio 2009, n. 42 e dell'articolo 11 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68. La determinazione delle predette misure è effettuata con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su quantificazione finanziaria della Commissione paritetica Stato- Regione.
Art. 8 – Rapporti tra legislazione statale e legislazione regionale. (parere favorevole Regione) 1. Le norme statali vigenti nelle materie oggetto di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia legislativa di cui alla presente intesa continuano ad applicarsi nella Regione Lombardia fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni regionali in materia. 2. La legge regionale, nelle materie oggetto di ulteriori forme e condizioni particolari di	Art. 8 – Rapporti tra legislazione statale e legislazione regionale.

autonomia legislativa di cui alla presente intesa, individua espressamente le disposizioni statali delle quali cessa l'efficacia nella Regione Lombardia a seguito dell'entrata in vigore della normativa regionale, stabilendone altresì la decorrenza. 3. In osservanza del principio di leale collaborazione le leggi regionali di attuazione della presente Intesa, sono comunicate al Ministro per gli affari regionali e le autonomie, prima dell'approvazione definitiva da parte del Consiglio regionale.	
Art. 9 - Verifiche e monitoraggio. (parere favorevole Regione) 1. Al fine di verificare lo stato di attuazione della presente intesa e l'eventuale necessità di adeguamento, lo Stato e la Regione, su richiesta di una delle due parti, effettuano, per il tramite della commissione paritetica, un monitoraggio periodico sull'esercizio delle competenze attribuite nonché verifiche su specifici aspetti o settori di attività.	Art. 9 – Verifiche e monitoraggio.
TITOLO II COMPETENZE ATTRIBUITE ALLA REGIONE LOMBARDIA	TITOLO II COMPETENZE ATTRIBUITE ALLA REGIONE LOMBARDIA
Art. 10 - Competenze in materia di Istruzione. (parere favorevole Regione) 1. E' attribuita alla Regione Lombardia, nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni da garantire sul piano nazionale, la potestà legislativa in materia di norme generali sull'istruzione, ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, con riferimento: a) alla disciplina dell'organizzazione del sistema educativo regionale di istruzione e formazione, anche specificandone le funzioni in relazione al contesto sociale ed economico della Regione, nel quadro del sistema educativo concordato a livello nazionale; b) alla disciplina delle modalità di valutazione del sistema educativo regionale di istruzione e	Art. 10 - Competenze in materia di Istruzione.

formazione, anche mediante l'introduzione di ulteriori indicatori di valutazione legati al contesto territoriale, nel quadro dei principi e criteri generali stabiliti dallo Stato e ferma restando la competenza dell'Istituto Nazionale di Valutazione del Sistema educativo di Istruzione e di formazione (INVALSI) in tema di valutazione degli apprendimenti;

c) alla disciplina della programmazione dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento, alla formazione dei docenti e alla destinazione delle relative risorse, nel rispetto dei principi fondamentali delle leggi dello Stato e dell'autonomia delle istituzioni scolastiche;

d) alla disciplina della programmazione dei percorsi di apprendistato di primo livello per il diploma di istruzione secondaria superiore;

e) alla disciplina, anche mediante contratti regionali integrativi, dell'organizzazione e del rapporto di lavoro del personale dirigente, docente, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche, nel rispetto delle disposizioni statali in materia di ordinamento civile e dei contratti nazionali di lavoro del comparto scuola e della dirigenza scolastica;

f) alla disciplina della programmazione dell'offerta formativa integrata tra istruzione e formazione professionale;

g) alla disciplina della programmazione della rete scolastica sul territorio regionale, inclusi gli aspetti relativi alla definizione del fabbisogno regionale di personale e alla distribuzione dello stesso tra le istituzioni scolastiche;

h) alla disciplina di specifici criteri coerenti con le esigenze territoriali, ulteriori rispetto alla disciplina nazionale, per il riconoscimento della parità scolastica, dell'assegnazione dei contributi destinati alle scuole paritarie e delle funzioni di vigilanza sulla permanenza dei requisiti di riconoscimento;

i) alla disciplina degli organi collegiali territoriali della scuola, nel rispetto dell'autonomia scolastica;

l) alla disciplina dell'istruzione degli adulti, della relativa programmazione formativa e

dell'organizzazione dei Centri Provinciali per l'Istruzione degli Adulti (CPIA), nell'ambito della programmazione della rete scolastica regionale, assicurando il raccordo tra il sistema di istruzione degli adulti e il sistema dell'istruzione e formazione professionale in funzione dell'integrazione con la formazione professionale ed in coerenza con il contesto socio economico regionale, fatta salva l'autonomia dei CPIA; m) alla disciplina dell'organizzazione delle Fondazioni di Istruzione Tecnica Superiore (ITS) per favorire la programmazione dell'offerta formativa, in funzione delle specificità territoriali; n) alla costituzione e disciplina del Fondo pluriennale per il Diritto allo Studio Universitario determinato in funzione del fabbisogno di servizi e di strumenti per il conseguimento del pieno successo formativo al fine di rendere disponibili, in modo stabile e coerente con il costo della vita nel territorio regionale, incentivi economici e servizi integrati; o) alla costituzione e disciplina del Fondo pluriennale per il Diritto allo Studio Ordinario determinato in funzione del fabbisogno territoriale di servizi essenziali per l'esercizio del diritto allo studio; p) alla costituzione e disciplina del Fondo pluriennale per le residenze universitarie determinato in funzione del fabbisogno di servizi e di strumenti per il conseguimento del pieno successo formativo al fine di rendere disponibili in modo stabile incentivi economici e servizi integrati.	
Art. 11 – Norme relative al personale dell'Ufficio Scolastico e delle istituzioni scolastiche regionali. (parere favorevole Regione) 1. Al fine di consentire l'esercizio delle funzioni correlate alle competenze di cui all'articolo 10, ed in particolare le attività di governo ed organizzazione del sistema scolastico regionale connesse alla funzione	Art. 11 – Norme relative al personale dell'Ufficio Scolastico e delle istituzioni scolastiche regionali.

programmatoria, sono trasferite alla Regione Lombardia le competenze, le risorse umane, finanziarie e strumentali dell'Ufficio Scolastico Regionale e degli Uffici d'Ambito Territoriale.

2. Il personale degli Uffici di cui al comma 1 transita nei ruoli regionali, fatta salva la facoltà di permanere nei ruoli dell'Amministrazione scolastica centrale e periferica o di transitare nei ruoli di altra Amministrazione dello Stato, esercitando il diritto di opzione nei termini e con le modalità di cui al comma 7.

3. Al fine di assicurare la continuità dell'esercizio delle funzioni trasferite alla Regione, il personale di cui al comma 2 deve permanere nella Regione per un periodo di almeno tre anni dall'entrata in vigore del provvedimento di cui al comma 7.

4. La disciplina di cui ai commi 2 e 3 si applica anche ai Dirigenti Tecnici assegnati all'Ufficio Scolastico Regionale per il Lombardia.

5. Sono trasferiti altresì alla Regione del Lombardia i dirigenti scolastici, per i quali sarà istituito con legge regionale uno specifico ruolo regionale, salva la facoltà di permanere nei ruoli della dirigenza scolastica statale e fermo l'obbligo di permanere nella Regione per un periodo di almeno tre anni dall'entrata in vigore del provvedimento di cui al comma 7.

6. È trasferita alla Regione Lombardia la competenza ad attribuire gli incarichi dei Dirigenti degli Uffici d'Ambito Territoriale e dei Dirigenti Scolastici che abbiano scelto di mantenere l'appartenenza ai ruoli statali.

7. Le modalità per il trasferimento delle risorse di cui al comma 1 sono definite con DPCM, d'intesa con la Regione Lombardia, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

8. Al personale trasferito è comunque garantito il mantenimento della posizione retributiva già maturata o l'acquisizione della posizione retributiva eventualmente più favorevole.

9. Contestualmente al trasferimento del personale di cui ai precedenti commi lo Stato

7. Le modalità per il trasferimento delle risorse di cui **ai commi 1 e 5** sono definite con DPCM, d'intesa con la Regione Lombardia, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. **Le procedure di mobilità di detto personale devono essere concluse entro un anno dall'entrata in vigore della legge approvata sulla base della presente Intesa.**

procede al trasferimento delle relative risorse finanziarie, determinate con riferimento al trattamento economico complessivo maturato dalle unità di personale all'atto del trasferimento, ivi compresi gli oneri riflessi.

10. Lo Stato e la Regione concordano che il personale docente, educativo ed ATA dell'organico statale, con contratto a tempo indeterminato in servizio presso le istituzioni scolastiche della Lombardia al momento della stipulazione della presente Intesa, rimane inserito nei ruoli statali, salva diversa volontà espressa dal personale secondo le procedure di cui al comma 15.

11. Con legge regionale, nel rispetto dei principi fondamentali delle leggi dello Stato, la Regione istituisce i ruoli regionali del personale delle istituzioni scolastiche, ove confluisce il personale di nuova assunzione, anche proveniente dalle graduatorie ad esaurimento e dalle graduatorie concorsuali regionali degli idonei ancora utilizzabili, e il personale statale che, ai sensi delle disposizioni di cui al successivo comma 15, chiede il trasferimento negli stessi.

12. Al personale iscritto nei ruoli regionali si applicano comunque le disposizioni statali in materia di ordinamento civile e di pubblico impiego ed i contratti collettivi nazionali del comparto Istruzione e Ricerca. Gli istituti e le materie del rapporto di lavoro non riservati dalla legge vigente alla normativa statale in materia di pubblico impiego ed alla contrattazione nazionale del comparto Istruzione e Ricerca, sono disciplinati, sentito il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, da contratti integrativi regionali che garantiscono comunque il trattamento economico previsto dalla contrattazione nazionale di comparto, nonché il rispetto delle qualifiche e del trattamento di previdenza previsto dalle vigenti normative.

13. La Regione Lombardia definisce annualmente il fabbisogno di personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario da inserire nei ruoli regionali, in considerazione delle quiescenze intervenute tra

il personale statale assegnato alle istituzioni scolastiche della Regione Lombardia nonché delle procedure di mobilità extra-regionale intervenute con riferimento al medesimo personale nell'anno precedente.

14. La Regione indice periodicamente procedure concorsuali, sulla base del fabbisogno annuale previsto. Il personale assunto all'esito di dette procedure è iscritto nei ruoli regionali.

15. Per una quota dei posti da inserire nei ruoli regionali, determinata secondo modalità definite con DPCM da adottare di intesa con la Regione Lombardia, è assicurata la possibilità di copertura mediante la mobilità del personale statale assegnato alle istituzioni scolastiche della Lombardia o di altre regioni, che deve avvenire comunque su base volontaria e secondo le ordinarie procedure di mobilità nazionale.

16. Al personale docente, educativo ed ATA inserito nei ruoli statali assegnato alle istituzioni scolastiche della Lombardia che intende chiedere la mobilità verso altre Regioni continua ad applicarsi la normativa statale vigente sulla mobilità del personale scolastico. È consentito al personale appartenente ai ruoli regionali il trasferimento verso altre regioni, con modalità che saranno determinate nei provvedimenti attuativi.

17. Agli insegnanti non abilitati appartenenti alla terza fascia delle graduatorie di istituto, assunti a tempo determinato dai Dirigenti scolastici, si applica la disciplina del personale iscritto nel ruolo regionale.

18. Con DPCM, da adottare di intesa con la Regione Lombardia, sono determinate le modalità di quantificazione e trasferimento alla Regione Lombardia, e di periodica rideterminazione, delle risorse finanziarie relative al personale dei ruoli provinciali delle istituzioni scolastiche della Lombardia, fermo restando che alla Regione sono garantite complessivamente risorse almeno pari a quelle impegnate dallo Stato per la corresponsione del trattamento economico complessivo, maturato dalle unità di personale all'atto del

trasferimento, compresi gli oneri riflessi, spettante al personale statale sostituito dalla Regione con personale iscritto nei propri ruoli.	
Art. 12 - Edilizia scolastica. (parere favorevole Regione) 1. È attribuita alla Regione Lombardia la potestà legislativa con riferimento: a) alla costituzione e disciplina del Fondo pluriennale di edilizia scolastica, di adeguamento degli spazi alla popolazione scolastica regionale; b) alla disciplina dei criteri per l'individuazione dell'effettivo fabbisogno e delle priorità nel rispetto dei criteri definiti a livello nazionale; c) alla disciplina della programmazione regionale degli interventi per l'utilizzo delle risorse nel rispetto dei criteri di cui alla lettera b) e nel rispetto del monitoraggio degli interventi ai sensi del D.Lgs. n. 229 del 2011.	
Art. 13 - Tutela dell'ambiente e dell'ecosistema. (proposta provvisoria del Ministero Ambiente) (proposta non accettata dalla regione) 1. È attribuita alla Regione potestà legislativa e regolamentare nella materia "tutela dell'ambiente e dell'ecosistema", nel rispetto dei livelli essenziali di tutela stabiliti dalle leggi o dai regolamenti dello Stato, nonché delle norme statali volte alla tutela dell'ambiente e dell'ecosistema in relazione ad esigenze a carattere ultraregionale. 2. Nella materia tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, in conformità all'articolo 118 della Costituzione, la Regione può, con proprie leggi, disporre l'allocazione delle funzioni amministrative ad esse attribuite dalla presente intesa. 3. La Regione può altresì disporre l'allocazione delle funzioni amministrative che la legge dello Stato non attribuisce a organi o enti di livello statale, ad esclusione delle funzioni fondamentali dei Comuni, delle Province e delle Città metropolitane definite ai sensi	Art. 13 - Tutela dell'ambiente e dell'ecosistema: norme generali. 1. E' attribuita alla Regione potestà legislativa, regolamentare e amministrativa in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, al fine di contribuire ad assicurare il conseguimento, sul territorio regionale, degli obiettivi di salvaguardia ambientale stabiliti o desunti dalla normativa europea, dagli obblighi internazionali e dalla normativa statale. 2. Ai fini dell'attuazione delle previsioni di cui al comma 1, la Regione può disporre discipline differenziate o integrative rispetto a quanto previsto dalla o in base alla normativa statale, in ragione delle specificità del territorio lombardo, nell'osservanza dei principi generali dell'ordinamento, ferma restando la competenza statale a salvaguardia degli interessi strategici di

dell'articolo 117, comma 2, lett. p), della Costituzione. 4. Nella materia tutela dell'ambiente e dell'ecosistema la Regione può, con proprie leggi e regolamenti, disciplinare l'organizzazione e lo svolgimento delle funzioni amministrative ad esse attribuite, anche attraverso propri enti e agenzie strumentali, nel rispetto delle norme procedurali statali attinenti ai livelli essenziali delle prestazioni, ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lett. m), della Costituzione. 5. Nella materia tutela dell'ambiente e dell'ecosistema la Regione può, con proprie leggi, stabilire norme di principio concernenti l'organizzazione e lo svolgimento delle funzioni amministrative attribuite a Comuni, Province e città metropolitane nel rispetto delle norme procedurali statali attinenti ai livelli essenziali delle prestazioni, ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lett. m), della Costituzione.	livello sovraregionale. 3. In ragione di specifiche esigenze riferibili al territorio regionale e nel rispetto dei vincoli e dei principi di cui comma 2, la potestà attribuita alla Regione ai sensi del comma 1 può essere esercitata anche in mancanza di atti amministrativi generali e regolamenti di competenza dello Stato o di organi ed enti di livello statale. L'adeguamento degli atti regionali, approvati ai sensi del precedente periodo, alla disciplina statale sopravvenuta è valutato congiuntamente, con salvaguardia degli effetti prodotti dagli stessi atti regionali. 4. Nella materia tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, in conformità all'articolo 118 della Costituzione, la Regione può, con proprie leggi, disporre l'allocatione delle funzioni amministrative in materia ambientale previste dalla disciplina statale e in particolare dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) non attribuisce a organi o enti di livello statale. 5. Nella materia tutela dell'ambiente e dell'ecosistema la Regione può, con proprie leggi e regolamenti, disciplinare l'organizzazione e lo svolgimento delle funzioni amministrative ad essa attribuite, anche attraverso propri enti e agenzie strumentali, nel rispetto delle norme procedurali statali attinenti ai livelli essenziali delle prestazioni, ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lett. m), della Costituzione. 6. Le funzioni di cui al comma 5 sono esercitate dagli enti che ne sono titolari alla data di entrata in vigore della presente legge fino alla diversa disciplina adottata dalla Regione ai sensi dello stesso comma 5.
Art. 14 – Attribuzione di funzioni comunali	Art. 14 – Attribuzione di funzioni comunali

**e provinciali in materia di tutela ambientale.
(proposta provvisoria del Ministero
Ambiente)
(parere favorevole della regione)**

1. Nella materia “tutela dell’ambiente e dell’ecosistema” sono altresì attribuite alla Regione le seguenti funzioni amministrative provinciali e comunali, per le quali non opera il richiamo alle funzioni fondamentali di cui all’art. 13, comma 3:

- a) parere finalizzato a stabilire norme integrative per il controllo degli scarichi degli insediamenti civili e produttivi allacciati alle pubbliche fognature, per la funzionalità degli impianti di pretrattamento e per il rispetto dei limiti e delle prescrizioni previsti dalle relative autorizzazioni (art. 107, d.lgs. 152 del 2006);
- b) parere, nel contesto delle attività di pianificazione delle autorità di bacino, per definire gli obiettivi su scala di distretto cui devono attenersi i piani di tutela delle acque, nonché le priorità degli interventi; parere ai fini dell'adozione del Piano di tutela delle acque (art. 121, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152);
- c) autorizzazioni allo scarico in corpo idrico superficiale (art. 124, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152);
- d) controllo degli scarichi (art. 128, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152);
- e) controllo e verifica degli interventi di bonifica ed il monitoraggio ad essi conseguenti in materia di gestione dei rifiuti (art. 197, comma 1, lett. a, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152);
- f) controllo periodico su tutte le attività di gestione, di intermediazione e di commercio dei rifiuti, ivi compreso l'accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui alla parte quarta del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (art. 197, comma 1, lett. b), D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152);
- g) verifica e controllo dei requisiti previsti per l'applicazione delle procedure semplificate, con le modalità di cui agli articoli 214, 215 e 216 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (art. 197, comma 1, lett. c, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152);
- h) individuazione, sulla base delle previsioni

e provinciali in materia di tutela ambientale.

del piano territoriale di coordinamento e delle previsioni di cui all'articolo 199, comma 3, lettere d) e h), del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, delle zone idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti, nonché delle zone non idonee alla localizzazione di impianti di recupero e di smaltimento dei rifiuti (art. 197, comma I, lett. d, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152);

i) controllo sulle attività di raccolta, trasporto, stoccaggio e condizionamento dei fanghi di depurazione, nonché delle attività di utilizzazione dei predetti fanghi in agricoltura (art. 7, D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 99);

l) ispezione preventiva ai fini dell'avvio delle attività di incenerimento e incenerimento dei rifiuti (art. 23 7-duovicies, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152);

m) parere ai fini dell'approvazione del piano di monitoraggio in materia di bonifica dei siti contaminati (art. 242, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152);

n) emissione di ordinanza, nei confronti del responsabile della potenziale contaminazione di un sito, con ordine a provvedere ai sensi del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, su segnalazione di una amministrazione (art. 244, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152);

o) identificazione del soggetto responsabile al fine di dar corso agli interventi di bonifica di siti contaminati, su segnalazione degli interessati non responsabili (art. 245, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152);

p) accertamento in merito al completamento degli interventi di bonifica di siti contaminati, di messa in sicurezza permanente e di messa in sicurezza operativa, nonché alla conformità degli stessi al progetto approvato, sulla base di relazione tecnica predisposta dall'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente territorialmente competente (art. 248, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152);

q) irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti contaminati (art. 262, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152);

r) controlli in materia di inquinamento acustico

(art. 14, Legge 26 ottobre 1995, n. 447); s) controlli in materia di inquinamento elettromagnetico (art. 14, Legge 22 febbraio 2001, n. 36). 2. Le funzioni amministrative di cui al comma 1 sono esercitate dagli enti che ne sono titolari alla data di entrata in vigore della legge approvata sulla base della presente intesa fino alla diversa disciplina adottata dalla Regione ai sensi dell'art. 13, commi 2 e 4.	
Art. 15 –Potere di iniziativa. (proposta provvisoria del Ministero Ambiente) (parere favorevole della regione con le richieste di integrazioni indicate nella colonna DX) 1. Nella materia tutela dell'ambiente e dell'ecosistema la Regione, sulla base di specifiche esigenze riferibili al proprio territorio, può proporre l'adozione di regolamenti e di atti amministrativi generali di competenza dello Stato o di organi ed enti di livello statale. 2. La Regione esercita l'iniziativa di cui al comma 1 mediante la presentazione di un progetto accompagnato da una relazione illustrativa e da una relazione tecnico-finanziaria. 3. I documenti di cui al comma 2 sono trasmessi all'organo o ente competente, il quale avvia l'istruttoria entro trenta giorni dandone formale comunicazione alla Regione al fine di consentirne la partecipazione al procedimento. 4. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 3, la Regione può promuovere la conclusione di un accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, al fine di determinare i tempi e le modalità di adozione dell'atto.	Art. 15 – Potere di iniziativa. 4. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 3, ovvero, decorsi ulteriori 90 giorni senza la conclusione del procedimento, la regione può adottare i regolamenti o gli atti amministrativi generali di cui al comma 1. 5. La disciplina statale sopravvenuta, sostituisce quella adottata ai sensi del comma 4 con salvaguardia degli effetti degli atti assunti sulla base della disciplina regionale cedevole.

	6. Sugli schemi degli atti statali di cui al comma 5 è acquisito il parere preventivo della Regione, anche ai fini di garantire un'ordinata successione delle discipline.
	Art. ... - Tutela dell'ambiente e dell'ecosistema: valutazioni ambientali e autorizzazioni ambientali. 1. È attribuita alla Regione Lombardia la potestà legislativa ed amministrativa relativa alla sottoposizione dei progetti a VIA per le opere interamente ubicate nel territorio regionale, con particolare riferimento ai progetti elencati in allegato. 2. E' altresì attribuita la potestà di regolazione delle procedure di VIA di competenza regionale e degli enti locali, anche nei profili di coordinamento con VAS, verifica di assoggettabilità a VIA, AIA, AUA e valutazione d'incidenza. 3. È attribuita alla Regione Lombardia la competenza legislativa e amministrativa concernente la semplificazione dei procedimenti di autorizzazione integrata ambientale per installazioni zootecniche sulla base delle BAT conclusions.
Art. 16 - Tutela dell'ambiente e dell'ecosistema: rifiuti. (proposta provvisoria del Ministero Ambiente) (parere contrario della regione) 1. Sono comunque attribuite alla Regione le funzioni normative ed amministrative di seguito elencate, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 13: a) la determinazione dei criteri relativi alla localizzazione degli impianti di gestione dei rifiuti, nel rispetto dei vincoli derivanti dalla normativa nazionale di settore nonché dei valori limite del rapporto tra il volume autorizzato di rifiuti e superficie di riferimento stabiliti con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare adottato previo parere del Sistema nazionale di protezione ambientale ai sensi dell'articolo 13,	Art. 16 - Tutela dell'ambiente e dell'ecosistema: rifiuti. 1. Sono comunque attribuite alla Regione le funzioni normative ed amministrative di seguito elencate, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 1: a) la determinazione dei criteri relativi alla localizzazione degli impianti di gestione dei rifiuti, nel rispetto dei vincoli derivanti dalla normativa nazionale di;

comma 2, della legge 28 giugno 2016, n. 132, considerando gli impianti di discarica autorizzati ai sensi del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, in esercizio, cessate o in gestione post-operativa, o comunque adeguate ai sensi del citato decreto legislativo;

b) la determinazione di ordini di preferenza nell'ingresso negli impianti di smaltimento presenti nel territorio regionale dei rifiuti aventi codice EER 191212, sulla base di criteri tecnici che premiano la maggior qualità del rifiuto in relazione alla loro caratterizzazione sotto il profilo chimico-fisico, senza impedire l'ingresso nel territorio regionale di rifiuti che possono circolare in base alle norme vigenti;

c) la determinazione dei criteri per l'assimilazione, ai fini della raccolta e dello smaltimento, dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani, nel rispetto della direttiva 98/2008, come modificata dalla direttiva 851/2018, e comunque con carattere di cedevolezza rispetto a quanto stabilito dallo Stato in sede di recepimento di tale ultima direttiva;

d) l'individuazione di forme di semplificazione degli adempimenti amministrativi per la raccolta e il trasporto di specifiche tipologie di rifiuti destinati al recupero e conferiti direttamente dagli utenti finali dei beni che originano i rifiuti ai produttori, ai distributori, a coloro che svolgono attività di installazione e manutenzione presso le utenze domestiche dei beni stessi o ad impianti autorizzati alle operazioni di recupero di cui alle voci R2, R3, R4, R5, R6 ed R9 dell'Allegato C alla Parte IV decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con carattere di cedevolezza rispetto a quanto stabilito dallo Stato con legge o atto avente forza di legge, o nell'esercizio della funzione di cui all'art. 195, comma 2, lett. r), del citato decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

b) la determinazione di ordini di preferenza nell'ingresso negli impianti di smaltimento, **ivi compresi gli impianti di termovalorizzazione (R1- di cui all'Allegato C) alla parte IV, del D. Lgs. n. 152/2006**), presenti nel territorio regionale dei rifiuti aventi codice EER 191212, **sulla base di criteri di vicinanza tra luogo di produzione ed impianto di smaltimento (principio di prossimità)** e di criteri tecnici che premiano la maggior qualità del rifiuto in relazione alla loro caratterizzazione sotto il profilo chimico-fisico, senza impedire l'ingresso nel territorio regionale di rifiuti che possono circolare in base alle norme vigenti;

d) l'individuazione di forme di semplificazione degli adempimenti amministrativi per la raccolta e il trasporto di specifiche tipologie di rifiuti destinati al recupero e conferiti direttamente dagli utenti finali dei beni che originano i rifiuti ai produttori, ai distributori, a coloro che svolgono attività di installazione e manutenzione presso le utenze domestiche dei beni stessi o ad impianti autorizzati;

e) la disciplina – previo parere dell'Istituto superiore di sanità e del Sistema nazionale di protezione ambientale ai sensi dell'articolo 13, comma 2, della legge 28 giugno 2016, n. 132 – dell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 41 del decreto legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, e con carattere di cedevolezza rispetto a quanto stabilito dallo Stato con legge o atto avente forza di legge, o nell'esercizio della funzione di cui all'art. 5, comma 1, n. 2, del citato decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99;

f) la adozione, previo parere del Sistema nazionale di protezione ambientale ai sensi dell'articolo 13, comma 2, della legge 28 giugno 2016, n. 132, di misure per stabilire criteri qualitativi o quantitativi da soddisfare affinché specifiche tipologie di sostanze o oggetti siano considerati sottoprodotti e non rifiuti, nel rispetto dell'art. 5 della direttiva 1535/2015, dell'art. 5 della direttiva 2008/98 e dell'art. 184-bis, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e con carattere di cedevolezza rispetto a quanto stabilito dallo Stato con legge o atto avente forza di legge, o nell'esercizio della funzione di cui all'art. 184-bis, comma 2, del citato decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

g) la individuazione, previo parere del Sistema nazionale di protezione ambientale ai sensi dell'articolo 13, comma 2, della legge 28 giugno 2016, n. 132, di criteri specifici da rispettare perché specifiche tipologie di rifiuto cessino di essere tali, nel rispetto dell'art. 5 della direttiva 1535/2015, dell'art. 6 della direttiva 2008/98 e dell'art. 184-ter, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, tenendo conto di tutti i possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla base di una verifica della conformità dei processi di trattamento alle

e) la disciplina – **previo parere non vincolante dell'Istituto superiore di sanità e del Sistema nazionale di protezione ambientale da rilasciarsi entro 30 giorni dalla richiesta, oltre il quale Regione può procedere autonomamente** –

dell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 41 del decreto legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, e con carattere di cedevolezza rispetto a quanto stabilito dallo Stato con legge o atto avente forza di legge, o nell'esercizio della funzione di cui all'art. 5, comma 1, n. 2, del citato decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99;

f) la adozione, **previo parere dell'ARPA regionale**, di misure per stabilire criteri qualitativi o quantitativi da soddisfare affinché specifiche tipologie di sostanze o oggetti siano considerati sottoprodotti e non rifiuti, **fermo restando la responsabilità in capo al produttore già prevista ai sensi delle norme vigenti** e nel rispetto dell'art. 5 della direttiva 1535/2015, dell'art. 5 della direttiva 2008/98 e dell'art. 184-bis, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e con carattere di cedevolezza rispetto a quanto stabilito dallo Stato con legge o atto avente forza di legge, o nell'esercizio della funzione di cui all'art. 184-bis, comma 2, del citato decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

g) la individuazione, **previo parere dell'ARPA regionale**, di specifiche tipologie di rifiuti che cessino di essere tali caso per caso da definirsi nell'atto autorizzativo e di criteri specifici da rispettare perché specifiche tipologie di rifiuto cessino di essere tali, nel rispetto dell'art. 5 della direttiva 1535/2015, dell'art. 6 della direttiva 2008/98 e dell'art. 184-ter, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, tenendo conto di tutti i possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla

migliori tecnologie disponibili nonché di una verifica della conformità dei processi di trattamento e del risultato dei medesimi alla letteratura scientifica maggiormente accreditata sull'argomento; le determinazioni adottate ai sensi della presente disposizione hanno carattere di cedevolezza rispetto a quanto stabilito dallo Stato con legge o atto avente forza di legge, o nell'esercizio della funzione di cui all'art. 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

h) la definizione dei criteri per la determinazione delle garanzie finanziarie in favore delle Regioni per l'esercizio delle attività di gestione dei rifiuti, tenendo conto della tipologia di impianto, della tipologia di rifiuto, della quantità di rifiuti trattati, nonché del complesso dei rischi connessi a tale attività di gestione; le determinazioni adottate ai sensi della presente disposizione hanno carattere di cedevolezza rispetto a quanto stabilito dallo Stato con legge o atto avente forza di legge, o nell'esercizio della funzione di cui all'art. 195, comma 2, lett. g), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

i) la adozione di misure atte ad incoraggiare la razionalizzazione della raccolta, della cernita e del riciclaggio dei rifiuti.

base di una verifica della conformità dei processi di trattamento alle migliori tecnologie disponibili nonché di una verifica della conformità dei processi di trattamento e del risultato dei medesimi alla letteratura scientifica maggiormente accreditata sull'argomento; le determinazioni adottate ai sensi della presente disposizione, limitatamente alla definizione dei criteri specifici da rispettare perché specifiche tipologie di rifiuto cessino di essere tali, hanno carattere di cedevolezza rispetto a quanto stabilito dallo Stato con legge o atto avente forza di legge, o nell'esercizio della funzione di cui all'art. 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

l. determinazione dei combustibili derivanti dai rifiuti o definibili come sottoprodotti, destinabili a forme di recupero energetico;

m) definizione delle priorità in ingresso agli impianti di incenerimento nel rispetto della gerarchia europea dei rifiuti (art. 35 comma 5 Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 11 novembre 2014, n. 164);

n) dismissione di impianti di incenerimento o riduzione capacità di incenerimento in caso di sovracapacità di trattamento rispetto al fabbisogno regionale (superamento procedura art.6 DPCM 10/8/2016);

o) disciplina del rapporto tra la normativa

rifiuti (Titolo I della Parte IV del d.lgs. 152/06) e la normativa bonifiche (Titolo V della Parte IV del d.lgs. 152/06) per le discariche ante norma e cessate, sino all'emanazione di apposita disciplina da parte dello Stato;

t) organizzazione del sistema di gestione dei rifiuti urbani lombardo anche in alternativa al modello organizzativo per ATO;

u) definizione di criteri sulla base dei quali sia possibile subordinare la realizzazione di nuovi impianti di gestione dei rifiuti al fabbisogno regionale al fine anche di garantire la piena attuazione del principio comunitario dell'autosufficienza

v) determinazione delle norme tecniche per la gestione dei rifiuti, dei rifiuti pericolosi e di specifiche tipologie di rifiuti e dei requisiti tecnici per l'esercizio delle attività di gestione rifiuti ;

z) determinazione dei criteri e condizioni per l'applicazione delle procedure semplificate in materia di rifiuti;

z bis) individuazione dei requisiti soggettivi minimi, di natura tecnica, finanziaria e di onorabilità per l'esercizio dell'attività di gestione dei rifiuti, fatte salve le competenze dell'Albo nazionale gestori ambientali, e sino all'individuazione degli stessi da parte dello Stato ;

z ter) disciplina, previa sottoscrizione di accordi con altre regioni, per consentire l'ingresso nel proprio territorio dei fanghi di depurazione e dei rifiuti che derivano dal trattamento dei rifiuti urbani non differenziati destinati agli impianti di smaltimento situati nel territorio regionale, con la possibilità di fissare un'addizionale progressiva e proporzionata ai quantitativi;

z quater) espressione dell'intesa su singoli

2. Sono comunque trattenute allo Stato le competenze normative ed amministrative inerenti le funzioni finalizzate alla individuazione dei livelli essenziali di tutela che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, quelle volte alla tutela dell'ambiente e dell'ecosistema in relazione ad esigenze a carattere ultraregionale, individuate in via esemplificativa dal seguente elenco: a) la definizione di linee guida sui contenuti minimi delle autorizzazioni, ai sensi dell'art. 195, comma 1, lett. b-bis) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; b) l'individuazione degli impianti di recupero e di smaltimento di preminente interesse nazionale da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del paese ai sensi. 195, comma 1, lett. f), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; c) la determinazione di criteri generali ai fini della elaborazione dei piani regionali di gestione dei rifiuti, ai sensi ai sensi dell'art. 195, comma 1, lett. m), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; d) l'individuazione delle iniziative e delle azioni per favorire il riciclaggio e il recupero dai rifiuti, nonché per promuovere il mercato dei materiali recuperati dai rifiuti ed il loro impiego da parte delle pubbliche amministrazioni e dei soggetti economici ai sensi dell'art. 195, comma 1, lett. i), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; e) la determinazione delle metodologie di calcolo e la definizione di materiale riciclato ai sensi dell'art. 195, comma 1, lett. s), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; f) l'adozione delle norme e delle condizioni per l'applicazione delle procedure semplificate di cui all'art. 195, comma 2, lett. b), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; g) la determinazione dei limiti di accettabilità e	provvedimenti statali che abbiamo ricadute dirette sull'attuazione delle misure contenute nella pianificazione regionale in materia di rifiuti, al fine di regolare l'impatto di tali provvedimenti sul territorio regionale; <i>La Regione Lombardia chiede la soppressione del comma 2.</i>
--	---

delle caratteristiche chimiche, fisiche e biologiche di talune sostanze contenute nei rifiuti in relazione a specifiche utilizzazioni degli stessi, ai sensi dell'art. 195, comma 2, lett. c), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

h) la determinazione e la disciplina delle attività di recupero dei prodotti di amianto e dei beni e dei prodotti contenenti amianto, ai sensi dell'art. 195, comma 2, lett. d), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

i) la definizione dei metodi, delle procedure e degli standard per il campionamento e l'analisi dei rifiuti ai sensi dell'art. 195, comma 2, lett. f), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

l) la determinazione dei requisiti e delle capacità tecniche e finanziarie per l'esercizio delle attività di gestione dei rifiuti, con particolare riferimento a quelle dei soggetti obbligati all'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali, ai sensi dell'art. 195, comma 2, lett. g), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

m) la definizione del modello e dei contenuti del formulario di identificazione del rifiuto e la regolamentazione del trasporto dei rifiuti, ai sensi dell'art. 195, comma 2, lett. h), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

n) l'individuazione delle tipologie di rifiuti che per comprovate ragioni tecniche, ambientali ed economiche possono essere smaltiti direttamente in discarica, ai sensi dell'art. 195, comma 2, lett. i), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

o) l'adozione di un modello uniforme del registro di carico e scarico e la definizione delle modalità di tenuta dello stesso, nonché l'individuazione degli eventuali documenti sostitutivi del registro stesso, ai sensi dell'art. 195, comma 2, lett. j), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

p) l'individuazione dei rifiuti elettrici ed elettronici, ai sensi dell'art. 195, comma 2, lett. m), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

q) l'adozione delle norme tecniche, delle modalità e delle condizioni di utilizzo del

prodotto ottenuto mediante compostaggio, con particolare riferimento all'utilizzo agronomico come fertilizzante e del prodotto di qualità ottenuto mediante compostaggio da rifiuti organici selezionati alla fonte con raccolta differenziata, ai sensi dell'art. 195, comma 2, lett. o), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; r) l'organizzazione del catasto dei rifiuti, ai sensi dell'art. 195, comma 2, lett. s), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; s) predisposizione di linee guida per l'individuazione di una codifica omogenea per le operazioni di recupero e smaltimento da inserire nei provvedimenti autorizzativi da parte delle autorità competenti, ai sensi dell'art. 195, comma 2, lett. t), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; t) individuazione dei contenuti tecnici minimi da inserire nei provvedimenti autorizzativi, ai sensi dell'art. 195, comma 2, lett. u), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; u) predisposizione di linee guida per l'individuazione delle procedure analitiche, dei criteri e delle metodologie per la classificazione dei rifiuti pericolosi, ai sensi dell'art. 195, comma 2, lett. v), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; v) le attività di vigilanza e controllo in materia di gestione dei rifiuti, ai sensi dell'articolo 206-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;	
Art. 17 - Tutela dell'ambiente e dell'ecosistema: bonifiche. (proposta provvisoria del Ministero Ambiente) (parere contrario della regione) 1. Fermo restando un continuativo raccordo con il Ministero dell'Ambiente, è attribuita alla Regione la potestà amministrativa con riferimento alle seguenti funzioni: a) la proposta di stipula di accordi di programma di progetti integrati di messa in sicurezza o bonifica e di riconversione	Art. 17 - Tutela dell'ambiente e dell'ecosistema: bonifiche. 1. Ferma restando la messa a disposizione delle risorse finanziarie da parte dello Stato e assicurando, anche a tale scopo, un continuativo raccordo con il Ministero dell'Ambiente, è attribuita alla Regione Lombardia la potestà amministrativa con riferimento alle seguenti funzioni: a. stipula di accordi di programma di progetti integrati di messa in sicurezza o bonifica e di riconversione industriale e sviluppo economico

industriale e sviluppo economico produttivo dei SIN, di cui all'art. 252-bis) del D.Lgs. n. 152/2006, nonché la proposta di stipula di Accordi di Programma di cui all'art. 246, comma 3 del D.Lgs. 152/2006; b) la proposta della Regione allo Stato di ripartizione delle risorse destinate ai SIN nel territorio regionale nonché proposta di individuazione, perimetrazione e riperimetrazione dei siti di interesse nazionale ai fini della ripartizione delle stesse; c) la proposta di gestione dei finanziamenti statali relativi alla bonifica dei Sin presenti sul territorio regionale, anche attraverso accordi con il Ministero; d) la realizzazione degli interventi ai sensi dell'art. 250 del d.lgs. 152/2006 nel caso in cui il responsabile non provveda o non sia individuabile; e) l'emissione di ordinanza, nei confronti del responsabile della potenziale contaminazione di un sito, con ordine a provvedere su segnalazione di una amministrazione, ai sensi dell'art. 244, del d.lgs. n. 152 del 2006 (funzione all'atto provinciale); f) l'identificazione del soggetto responsabile al fine di dare corso agli interventi di bonifica di siti contaminati, su segnalazione degli interessati non responsabili, ai sensi dell'art. 245, del d.lgs. n. 152 del 2006; g) l'accertamento in merito al completamento degli interventi di bonifica di siti contaminati, di messa in sicurezza permanente e di messa in sicurezza operativa, nonché alla conformità degli stessi al progetto approvato, sulla base di relazione tecnica predisposta dall'agenzia	produttivo dei SIN, di cui all'art. 252-bis) del D.Lgs. n. 152/2006, nonché la stipula di Accordi di Programma di cui all'art. 246 comma 3 del D.Lgs. 152/2006; c. gestione dei finanziamenti statali relativi alla bonifica dei Sin presenti sul territorio regionale, anche attraverso accordi con il Ministero; c bis. procedure di bonifica di tali siti di interesse nazionale di cui all'art. 252, d. lgs. 152/2006, riguardanti l'approvazione dei progetti di bonifica delle aree ricadenti nelle aree di interesse nazionale, tra cui le procedure tecniche-amministrative relative all'approvazione del piano di caratterizzazione, del documento di analisi del rischio, del progetto operativo degli interventi di bonifica o di messa in sicurezza operativa o permanente; e. autorizzazione provvisoria in caso di urgenza; f.. definizione del piano di intervento per l'inquinamento diffuso nelle aree ricadenti nei SIN (D.Lgs. 152/2006, art. 239 comma 3) g. controlli, vigilanza, sanzioni, individuazione del soggetto responsabile della contaminazione con riferimento ai SIN
---	---

regionale per la protezione dell'ambiente territorialmente competente, ai sensi dell'art. 248, del d.lgs. n. 152 del 2006 (funzione attualmente provinciale).	h. procedure semplificate di cui all'art. 249 del DLgs 152/06; i. potere di transazione per i SIN di cui all'art. 306 bis del D.Lgs. 152/2006.
	Art. - Tutela dell'ambiente e dell'ecosistema: sviluppo sostenibile. 1. È attribuita alla Regione Lombardia la potestà legislativa, regolamentare e amministrativa con riferimento a: a) definizione criteri per l'attribuzione di compensazioni ambientali ed economiche per le nuove concessioni e per le proroghe degli impianti esistenti di stoccaggio del gas in sotterraneo; b) definizione degli importi e dei criteri di riparto tra comuni sede, contermini e confinanti del contributo compensativo di natura monetaria per il mancato uso alternativo del territorio che i soggetti titolari di concessioni per l'attività di stoccaggio del gas naturale in giacimenti devono corrispondere alla Regione Lombardia e che la stessa trasferisce ai Comuni (legge n. 244/2007 - finanziaria 2008 - art. 2, commi 558-559). 2. È attribuita alla Regione Lombardia la potestà legislativa e amministrativa per: a) disciplinare criteri e modalità di accesso all'incentivazione delle fonti energetiche rinnovabili e gestione delle relative istruttorie per l'assegnazione ed erogazione delle risorse, nonché attività di verifica e controllo sull'uso degli incentivi e sui dati complessivi, per garantire lo sviluppo delle FER ritenute prioritarie e delle relative attività di ricerca; b) individuare, per ciascuna tipologia di impianto e di fonte rinnovabile, gli interventi di modifica sostanziale degli impianti da assoggettare ad

	autorizzazione unica, di cui all'art. 12, DL.gs 387/2003, per dare attuazione all'art. 5, comma 3, del d. lgs. 28/2011.
	Art. ...- Tutela dell'ambiente e dell'ecosistema: competenze in materia venatoria. 1. È attribuita alla Regione Lombardia la potestà legislativa, regolamentare e amministrativa in riferimento a: a) programmazione dell'attività venatoria annuale con sostituzione del parere ISPRA con parere di un organo tecnico-scientifico regionale; b) attività di controllo riduttivo delle specie di fauna selvatica senza parere ISPRA con la conseguente determinazione dei soggetti autorizzati al controllo. 2. È, altresì, attribuita alla Regione Lombardia la potestà amministrativa di codecisione, d'intesa con gli enti gestori delle aree protette, per l'accertamento e l'adozione delle determinazioni relative ai prelievi faunistici e agli abbattimenti selettivi necessari a ricomporre squilibri ecologici nelle aree protette regionali, di cui all'articolo 22, comma 6, della legge 394/1991.
	Art. ... - Ulteriori funzioni regionali in materia ambientale. 1. È attribuita alla Regione Lombardia la funzione amministrativa della gestione di un fondo pluriennale, appositamente costituito per la Regione dallo Stato, al fine di garantire un flusso annuale certo di risorse finanziarie per il finanziamento di politiche energetiche ed ambientali in materia di rifiuti e bonifiche regionali, tutela delle risorse aria, acqua, suolo e sottosuolo, conservazione e valorizzazione delle aree protette, di difesa dall'inquinamento da agenti fisici e rumore, in particolare per l'attuazione delle misure previste dai piani regionali.

Art. 18 - Difesa del suolo. (proposta provvisoria del Ministero Ambiente) (parere contrario della Regione) 1. Sono attribuite alla Regione le funzioni amministrative concernenti l'approvazione delle varianti dei piani di bacino distrettuale di natura non sostanziale riguardanti le componenti di esclusivo interesse della singola Regione ai sensi dell'articolo 66, comma 2, lettera d), del d.lgs. n. 152/2006, previo parere favorevole dell'Autorità di distretto.	Art. 18 - Difesa del suolo. 1. Utilizzando l'indicatore di riparto su base regionale delle risorse finalizzate agli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico di cui al D.P.C.M. 5 dicembre 2016, sono attribuite a Regione Lombardia le risorse finanziarie dello Stato per la difesa del suolo, la competenza legislativa e amministrativa in materia, nonché la competenza a disciplinare l'attivazione in via diretta dei programmi di difesa del suolo e di mitigazione dei rischi idrogeologici. 2. A Regione Lombardia sono attribuite, altresì, le competenze necessarie a soddisfare le esigenze di intervento sui dissesti idraulici ed idrogeologici del territorio. I Programmi di mitigazione dei rischi idraulici ed idrogeologici sono attuati dal Presidente della Regione con la possibilità di attribuire al Presidente stesso i poteri di Commissario di Governo secondo le disposizioni di cui all'art. 7, comma 2, del D.L. 12 settembre 2014, n. 133, convertito dalla legge 11 novembre 2014, n. 164. A tal fine lo stesso è autorizzato anche a richiedere l'apertura delle relative contabilità speciali presso la Banca d'Italia. 3. A Regione Lombardia è inoltre attribuita l'approvazione delle varianti dei piani di bacino distrettuale di natura non sostanziale riguardanti il territorio della Regione, previo parere favorevole dell'Autorità di distretto.
Art. 19 - Danno ambientale. (proposta provvisoria del Ministero Ambiente) 1. Sono attribuite alla Regione le funzioni amministrative di prevenzione e ripristino	Art. 19 - Danno ambientale. 1. Sono attribuite alla Regione Lombardia la potestà legislativa e regolamentare e le

ambientale di cui agli artt. 304, 305 e 306 del d.lgs. 152/2006, al di fuori dei siti di interesse nazionale e fatti salvi gli obblighi dell'operatore. La Regione, entro ventiquattro ore dall'avvenuta conoscenza dell'evento lesivo, informa il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in merito alle iniziative assunte dall'operatore per evitare o fronteggiare il danno ambientale. I provvedimenti con i quali la Regione ordina o adotta le misure di prevenzione e ripristino ambientale sono comunicati tempestivamente al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. In caso di inerzia della Regione, le predette funzioni amministrative sono esercitate dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nei modi previsti dagli artt. 304, 305 e 306 del d.lgs. 152/2006. PARERE CONTRARIO MISE con riferimento alle infrastrutture energetiche.	funzioni amministrative in materia di danno ambientale di cui alla parte VI, Titoli II e III, del D.lgs. 152/2006, relativamente ai procedimenti di prevenzione, ripristino ambientale e finalizzati ad ottenere il risarcimento del danno ambientale per gli eventi occorsi nel territorio regionale, compreso il potere di esercitare l'azione civile anche in sede penale.
Art. 20 - Rapporti internazionali e con l'Unione europea. (parere favorevole Regione con le modifiche indicate nella colonna DX) 1. In materia di rapporti internazionali della Regione, salva la potestà legislativa esclusiva dello Stato in materia di politica estera, sono attribuite alla Regione Lombardia, entro i limiti e secondo le procedure di cui all'articolo 6 della legge 5 giugno 2003, n. 131, e successive modificazioni e integrazioni, le competenze legislative e amministrative in merito a: a) rapporti della Regione con enti territoriali interni a Stati esteri; b) stipula di intese della Regione con enti territoriali confinanti di Stati esteri, in attuazione della Convenzione europea sulla	Art. 20 - Rapporti internazionali e con l'Unione europea. aa) partecipazione nella fase interna di definizione della posizione nazionale, anche tramite la partecipazione nell'ambito di accordi con Stati confinanti che abbiano immediata ricaduta sul territorio regionale, volta a permettere alla regione di avanzare proposte di interesse regionale;

cooperazione transfrontaliera delle collettività o autorità territoriali, adottata a Madrid il 21 maggio 1980, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 19 novembre 1984, n. 948, ferme restando le disposizioni statali in materia di costituzione di gruppi europei di cooperazione territoriale. 2. In materia di rapporti della Regione Lombardia con l'Unione europea, nelle materie di competenza regionale, fermi restando le procedure e i limiti stabiliti dalla legge 5 giugno 2003, n. 131, e dalla legge 24 dicembre 2012, n. 234, sono consentiti: a) l'acquisizione degli atti delle istituzioni dell'Unione europea e nazionali che costituiscono il quadro strategico, legislativo e amministrativo delle principali politiche economiche e sociali europee, nonché il coinvolgimento nella predisposizione dei documenti di programmazione nazionale; b) il coinvolgimento attivo della Regione nell'ambito della Cooperazione Territoriale Europea, con particolare riferimento alle Strategie Macroregionali e ai programmi transnazionali che la vedono direttamente interessata; c) il coinvolgimento della Regione Lombardia nelle procedure di contenzioso e precontenzioso con l'Unione europea che la riguardano direttamente; d) il potenziamento del coinvolgimento della Regione con la Commissione europea sulla gestione della fase di pre-notifica e notifica delle misure di aiuto e accesso della Regione ad ogni fase riguardante i procedimenti d'indagine della Commissione europea sugli aiuti di Stato.	
Art. 21 - Commercio con l'estero e internazionalizzazione delle imprese. (parere favorevole della Regione) 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 21, in caso di attività che comportino rapporti internazionali o con l'Unione europea, sono attribuite alla Regione Lombardia competenze legislative e amministrative in materia di commercio con	Art. 21 - Commercio con l'estero e internazionalizzazione delle imprese.

l'estero e internazionalizzazione in relazione a: a) promozione delle produzioni lombarde all'estero e per l'estero, tenuto conto delle linee prioritarie annualmente concordate in sede di Cabina di regia per l'Italia internazionale; b) marketing territoriale; c) misure di attrazione degli investimenti esteri in Lombardia, in collaborazione e raccordo con l'azione del Comitato Interministeriale per l'attrazione degli Investimenti Esteri - CIAIE; d) realizzazione di laboratori avanzati per la promozione delle competenze e dei servizi, anche su banda larga, per l'internazionalizzazione del sistema produttivo lombardo, in raccordo con le iniziative di formazione di ICE agenzia; e) organizzazione e coordinamento delle missioni economiche e attività delle imprese che partecipano in Italia e all'estero a manifestazioni fieristiche e incontri operativi di commercializzazione. 2. La Regione Lombardia può altresì istituire marchi collettivi indicanti l'origine geografica dei prodotti, accessibili a tutti i produttori europei, nel rispetto della normativa nazionale e dell'Unione europea, da registrarsi secondo quanto previsto dai regolamenti europei e dal Codice della proprietà industriale (d. lgs. 30/2005).	
Art. 22 - Tutela e sicurezza del lavoro. (parere favorevole Regione con le condizioni poste nella colonna DX) 1. È attribuita alla Regione Lombardia, nel rispetto dei livelli delle prestazioni da garantire su tutto il territorio nazionale, la potestà legislativa e amministrativa in materia di tutela e sicurezza del lavoro, con riferimento a: a) organizzazione della funzione pubblica dei servizi pubblici per l'impiego per l'effettivo raggiungimento del livello essenziale delle prestazioni di cui all'art. 28 del d.lgs 150/2015, anche mediante l'individuazione di modalità di cooperazione pubblico-privato nella gestione ed erogazione dei servizi e delle	Art. 22 - Tutela e sicurezza del lavoro.

misure di politica attiva del lavoro di cui all'art. 18 del medesimo decreto legislativo, ivi compresa la sottoscrizione del patto di servizio personalizzato; b) individuazione di criteri aggiuntivi, rispetto a quelli stabiliti nelle linee guida nazionali, per l'accesso a specifiche politiche attive regionali; c) individuazione di nuove misure complementari di controllo amministrativo nelle materie e negli ambiti di propria competenza, con esclusione dell'attività di vigilanza riservata alla competenza esclusiva dello Stato. d) Sono fatte salve le disposizioni di cui al decreto legge n. 4 del 28 gennaio 2019.	aa) integrazione tra politiche attive e passive del lavoro, con particolare riferimento al sostegno agli strumenti di solidarietà per il mantenimento dell'occupazione e il rilancio delle imprese e alla possibilità di differenziare l'erogazione delle prestazioni di politica attiva in ragione della durata della politica passiva, anche mediante l'utilizzo delle risorse residue derivanti dalle autorizzazioni regionali della cassa integrazione guadagni in deroga, secondo quanto previsto dall'articolo 44 comma 6 bis del d. lgs. 148/2015. (Regione Lombardia chiede espunzione lettera d)
Art. 23 –Professioni. (parere favorevole Regione con le condizioni poste nella colonna DX) 1. Alla Regione Lombardia sono attribuite le competenze legislative ed amministrative volte a rafforzare il proprio ruolo in relazione alle professioni non ordinistiche, anche istituendone di nuove purché riguardanti competenze connesse alle caratteristiche specifiche regionali 2. Nell'ambito delle competenze di cui al comma 1 la Regione può dettare norme in materia di professioni non organizzate di cui alla legge 14 gennaio 2013, n. 4 ed in materia di professioni come individuate dalla legge statale, con riferimento agli aspetti che presentano carattere prettamente locale ed un collegamento con il territorio regionale.	Art. 23 –Professioni.

	3. Alla Regione Lombardia sono inoltre attribuite le competenze legislative e amministrative in materia di ordinamento della professione di maestro di sci, guida alpina e accompagnatore di media montagna, incluso il riconoscimento dei titoli rilasciati da paesi diversi dall'Italia, per l'esercizio stabile e per l'esercizio temporaneo e occasionale in Lombardia delle professioni di maestro di sci, guida alpina e accompagnatore di media montagna
Art. 24 – Ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi e allo start up d'impresa. (riformulazione MISE) (parere contrario della Regione) 1. Al fine di rafforzare la partecipazione della Regione alla programmazione degli interventi e di individuare modalità di gestione adeguate al contesto del territorio, con riferimento agli strumenti statali a favore dello sviluppo dell'attività di impresa, sia in fase di start up che di consolidamento e grow up, della ricerca, dell'innovazione e del trasferimento tecnologico, la Regione concorre all'attuazione degli interventi mediante stipula di appositi accordi con lo Stato, nell'ambito dei quali sono definiti priorità e obiettivi d'intervento. 2. Per l'attuazione dei contenuti definiti ai sensi del comma 1, gli accordi individuano risorse finanziarie adeguate e programmabili nel tempo.	Art. 24 – Ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi e allo start up d'impresa. 1. Sono attribuite alla Regione Lombardia le competenze legislative e amministrative in materia di ricerca scientifica e tecnologica - con esclusione della ricerca spaziale e aerospaziale - e di sostegno all'innovazione per i settori produttivi nonché di sviluppo dell'attività d'impresa con riferimento alla programmazione, gestione e monitoraggio degli interventi a favore delle imprese e degli enti di ricerca, nonché al controllo e alla vigilanza su tali interventi. 2. La Regione esercita le competenze di cui al comma 1 riferite alla programmazione attraverso la definizione degli obiettivi, delle priorità di intervento, dei criteri attuativi, delle modalità e delle procedure di intervento a sostegno dello sviluppo dell'attività di impresa, sia in fase di start up che di consolidamento e grow up, della ricerca, dell'innovazione e dello sviluppo dei settori produttivi. 3. Con riferimento alle competenze di cui al comma 1 lo Stato definisce la quota di risorse da assegnare alla Regione Lombardia tenendo conto dei fondi destinati alle agevolazioni alle imprese e agli enti di ricerca lombardi in forma di contributi a fondo perduto, contributi in conto interessi,

	concessioni di garanzia, finanziamenti agevolati, con le modalità ed i parametri definiti in base a quanto previsto dalla parte generale della presente Intesa.
Art. 25 – Ricerca scientifica e tecnologica nel raccordo con il sistema universitario regionale. (parere contrario della Regione) 1. Nel rispetto dell'autonomia delle Istituzioni universitarie e degli indirizzi di politica nazionale in materia di istruzione universitaria, la Regione Lombardia concorre: a) alla disciplina della programmazione universitaria, attraverso sinergie con le Istituzioni universitarie presenti nella Regione per l'istituzione di specifici corsi di studio, al fine di attivare un'offerta integrativa dei percorsi universitari che favoriscano lo sviluppo tecnologico, economico e sociale coerente con le esigenze espresse dal contesto economico, produttivo e sociale lombardo; b) all'utilizzo del sistema di valutazione del sistema ministeriale a livello regionale e alla definizione di rapporti di collaborazione con il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca per la partecipazione alle iniziative e ai progetti nazionali; c) alla costituzione e disciplina del Fondo integrativo pluriennale per la didattica da ripartire tra le Università presenti in Regione anche tenendo conto di quanto riportato alle lettere a) e b); d) alla disciplina del riconoscimento e della valorizzazione del lavoro di ricerca nel settore privato; e) alla disciplina dei requisiti, dei criteri e delle modalità per il riconoscimento dell'attività del ricercatore d'impresa.	Art. 25 – Ricerca scientifica e tecnologica nel raccordo con il sistema universitario regionale. 1. E' attribuita alla Regione Lombardia la competenza legislativa e amministrativa in materia di università, in armonia con la Costituzione, con i principi dell'ordinamento giuridico e con i principi fondamentali della legislazione statale in materia, nonché con i vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea e dagli obblighi internazionali, con riferimento a: a) coordinamento delle Università lombarde attraverso la stipula degli accordi di programma previsti dalla l. 240/2010 negoziati a livello regionale. Gli accordi di Programma tra Università e Regione Lombardia possono prevedere, d'intesa con lo Stato, la possibilità di integrare l'organico universitario e/o di disporre di ulteriori posti in deroga, la definizione di un'integrazione salariale a livello regionale, in particolare per docenti e ricercatori stranieri, anche al fine di valorizzare la mobilità del personale docente e ricercatore, la possibilità di disciplinare le procedure di accoglienza di docenti, ricercatori e studenti stranieri e collaboratori di docenza e ricerca, il superamento del tetto statale alla contribuzione studentesca, l'ordinamento per il conseguimento della doppia laurea; b) programmazione, su base regionale, delle lauree professionalizzanti e costituzione di un fondo integrativo di finanziamento sulla base del fabbisogno individuato dalla programmazione regionale (e di una compartecipazione al gettito di tributi erariali riferibili al territorio della Lombardia, o comunque secondo il sistema di finanziamento delle funzioni individuato dall'art.4, co.1 lett.c);

	c) edilizia universitaria; d) diritto allo studio universitario, comprese le funzioni relative agli investimenti in residenze per studenti; e) raccordo tra università, centri di ricerca e imprese sia nel contesto regionale che sovraregionale e internazionale; f) raccordo tra le università e il sistema educativo di istruzione e formazione professionale; g) disciplina, d'intesa con le parti sociali a livello regionale, dei requisiti, dei criteri e delle modalità per l'inquadramento contrattuale del ricercatore d'impresa
Art. 25 - Tutela della salute. (Riformulazione proposta del Ministero) (parere favorevole Regione con le condizioni poste nella colonna DX) 1. Nell'ambito della legislazione concorrente di cui all'articolo 117, comma 3, della Costituzione e nel rispetto dei principi che, in attuazione dell'articolo 32 della Costituzione, fondano il Servizio sanitario nazionale, sono attribuite alla Regione Lombardia le seguenti competenze: a) sulla definizione dell'assetto istituzionale del sistema sociosanitario regionale e dei relativi profili organizzativi, tenendo conto degli standard definiti a livello nazionale; b) sulle modalità organizzative di erogazione dei servizi ospedalieri e territoriali, al fine di garantire un assetto organizzativo della rete dei servizi e delle strutture di supporto efficiente, integrato e di qualità, tenendo conto degli standard definiti a livello nazionale;	Art. 25 - Tutela della salute. a) sulla definizione dell'assetto istituzionale del sistema sociosanitario regionale e dei relativi profili di governance e organizzativi delle Aziende sanitarie e degli Enti del Servizio Sanitario Regionali, con particolare riguardo agli organi e alla direzione strategica, ferme restando le disposizioni nazionali in materia di selezione della dirigenza sanitaria; b) sull'organizzazione dell'offerta ospedaliera e territoriale, con l'obbligo di garantire requisiti autorizzativi e di accreditamento non inferiori a quelli stabiliti dalla normativa nazionale di settore;

c) sulla consistenza, nel Servizio sanitario regionale, di personale dipendente a tempo indeterminato, determinato, che presta servizio con contratti di collaborazione coordinata e continuativa o con altre forme di lavoro flessibile o con convenzioni, in coerenza con la metodologia nazionale di valutazione dei piani di fabbisogno di personale e qualora la Regione mantenga l'equilibrio economico già raggiunto almeno negli ultimi cinque anni nonché garantisca i livelli essenziali di assistenza;

d) sull'attività libero-professionale dei dirigenti medici e sanitari del servizio sanitario regionale, nel rispetto delle disposizioni statali in materia di ordinamento civile e di quanto previsto dalla contrattazione collettiva nazionale;

e) sulla destinazione in sede di contrattazione collettiva integrativa, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio, di specifiche risorse aggiuntive regionali, al fine d'incentivare e valorizzare la professionalità del personale dipendente del servizio sanitario regionale, prevedendo inoltre incentivi e misure di sostegno al personale che opera presso sedi disagiate;

f) per l'impiego presso strutture ospedaliere e territoriali, previa procedura concorsuale, in attività di supporto coerentemente al grado di conoscenze, competenze ed abilità acquisite, senza assumere la responsabilità clinica di un paziente e comunque con autonomia vincolata alle direttive ricevute da un dirigente medico responsabile dell'unità, di medici in possesso della laurea in medicina e chirurgia e

c) al fine di garantire l'imprescindibile passaggio dalla logica di garanzia dei servizi basata sulla erogazione degli stessi per setting separati a quella che prevede l'organizzazione del sistema con la finalità di garantire i percorsi di presa in carico trasversali tra i diversi livelli di assistenza, sulla consistenza, nel Servizio sanitario regionale, e definizione dell'utilizzo delle risorse finanziarie da impiegare per il personale (dipendente a tempo indeterminato, determinato, che presta servizio con contratti di collaborazione coordinata e continuativa o con altre forme di lavoro flessibile o con convenzioni), per l'acquisito di beni e servizi, di farmaci, dispositivi medici, nonché per l'acquisto di prestazioni da erogatori di diritto privato, a fronte della garanzia dell'equilibrio economico-finanziario complessivo del sistema sociosanitario ed alla remunerazione dei servizi erogati e qualora la Regione mantenga l'equilibrio economico già raggiunto almeno negli ultimi cinque anni nonché garantisca i livelli essenziali di assistenza;

La Regione Lombardia chiede espunzione lett. e)

dell'abilitazione, esclusivamente per esigenze temporanee volte a garantire la continuità nell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza nell'ambito del sistema di emergenza-urgenza, purché in possesso dell'attestato d'idoneità all'esercizio dell'emergenza sanitaria territoriale, nonché in altri ambiti, esclusi quello della radiologia e dell'anestesia, soltanto nel caso in cui vi sia il probabile rischio dell'interruzione di pubblico servizio;

g) sull'ampliamento della rete formativa delle specializzazioni mediche e sanitarie, nel rispetto dei requisiti nazionali d'accreditamento delle scuole di specializzazione, previa stipula di specifiche intese con le università interessate, cui in ogni caso compete la formazione teorica; nell'ambito della rete la Regione può assegnare con risorse proprie e nel rispetto della programmazione nazionale, in sovrannumero rispetto ai contratti finanziati dallo Stato, e previa procedura concorsuale, specifici contratti di specializzazione-lavoro a laureati in medicina e chirurgia presso le strutture del servizio sanitario regionale per una durata complessiva pari a quella del corso di formazione specialistica, tali da assicurare una qualità delle competenze acquisite equivalente a quella prevista a livello nazionale;

h) sull'erogazione delle cure primarie in forme aggregate complesse con medici convenzionati, con medici dipendenti del sistema socio-sanitario regionale o con soggetti accreditati, ferme restando le norme sull'esclusività del rapporto di lavoro e nel rispetto del principio di libera scelta del cittadino;

i) sulla compartecipazione alla spesa sanitaria, con facoltà di abolire la quota fissa, prevedendo misure di copertura finanziaria a garanzia dell'equilibrio economico e finanziario complessivo del sistema sanitario, nel rispetto, per i cittadini residenti in altre regioni, di quanto previsto dagli accordi interregionali sulla mobilità;

l) su forme integrative di finanziamento del servizio sanitario regionale con un'equa contribuzione da parte degli assistiti, al fine di

La Regione Lombardia chiede espunzione lett. h)

i) sulla compartecipazione alla spesa sanitaria, **anche** con facoltà di abolire....

l) su forme integrative di finanziamento del

ottimizzare l'efficienza in termini di garanzia di accesso alle cure per gli iscritti e in termini di effettiva integrazione delle prestazioni previste dai livelli essenziali di assistenza, istituendo fondi sanitari integrativi; m) sulla programmazione degli investimenti relativi al patrimonio sanitario pubblico, edilizio e tecnologico, da realizzarsi con risorse proprie della Regione. 2. Nel caso in cui il Ministro della salute, anche in esito alle attività di monitoraggio effettuate ai sensi dell'articolo 9, rilevi, in relazione a specifici provvedimenti afferenti le competenze di cui al comma 1, un pregiudizio alla tutela del diritto fondamentale alla salute, nonché ai principi di cui al secondo comma dell'articolo 120 della Costituzione, richiede alla Commissione paritetica di cui all'articolo 3, laddove non già svolta, una verifica sui citati provvedimenti. Nel caso in cui, a seguito della richiesta di verifica, permangano condizioni di pregiudizio, il Ministro della salute propone immediatamente al Consiglio dei Ministri l'adozione dei necessari provvedimenti, anche normativi, che sono comunicati alla Conferenza Stato-Regioni, la quale può chiederne il riesame.	servizio sanitario regionale favorendo anche fiscalmente un'equa contribuzione.... m) sulla programmazione degli investimenti relativi al patrimonio sanitario pubblico, edilizio e tecnologico in un quadro pluriennale certo e adeguato di finanziamenti; n) definizione di modalità erogative dei farmaci e dei dispositivi e di indirizzi di appropriatezza terapeutica e prescrittiva; o) definizione, in esercizio di poteri sostitutivi, dell'equivalenza terapeutica per principi attivi uguali e delle regole in materia di payback; p) definizione delle modalità di integrazione dei data base dei registri di monitoraggio AIFA con i sistemi informativi regionali.
	Art. ... - Funzioni di controllo nel settore agroalimentare. Sono attribuite alla Regione Lombardia le seguenti funzioni di controllo nel settore agroalimentare: a) funzioni svolte dal Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti

	agroalimentari presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e turismo alla data di sottoscrizione della presente intesa; b) funzioni relative all'effettuazione dei controlli di qualità sui prodotti ortofrutticoli svolte da Agecontrol spa alla data di sottoscrizione della presente intesa; c) funzioni di riscossione dei proventi derivanti dalle sanzioni irrogate.
Art. 26 - Prodotti biologici. (parere favorevole Regione con le condizioni poste nella colonna DX) 1. Nell'ambito del suo territorio la Regione Lombardia è l'autorità preposta al controllo e all'applicazione della normativa in materia di agricoltura biologica.	Art. 26 – Prodotti biologici. 1. Nell'ambito del suo territorio la Regione Lombardia è l'autorità preposta al controllo e all'applicazione della normativa in materia di agricoltura biologica, ivi comprese le fasi di irrogazione delle sanzioni e di introito dei relativi proventi.
Art. 27 - Pesca e acquacoltura. (parere favorevole della Regione) 1. Nell'ambito del suo territorio la Regione Lombardia esercita la potestà legislativa e la potestà amministrativa in materia di: a) istituzione e disciplina delle zone di tutela biologica collegate all'attività di acquacoltura nelle acque interne, e nel demanio lacustre, ivi comprese le modalità di esercizio delle attività di acquacoltura, gli strumenti e gli attrezzi utilizzabili in tali zone. b) disciplina e autorizzazione del prelievo di novellame nelle zone di demanio lacustre di cui alla lettera a).	Art. 27 - Pesca e acquacoltura.
Art. 28 - Ordinamento sportivo. (parere favorevole della Regione) 1. È attribuita alla Regione Lombardia la potestà legislativa e amministrativa in materia di: a) promozione e sostegno all'attività motoria e sportiva; b) interventi ordinari e straordinari per la gestione dell'impiantistica sportiva. In tale	Art. 28 - Ordinamento sportivo.

ambito la regione è autorizzata alla costituzione di un Fondo pluriennale regionale per la realizzazione, ristrutturazione e manutenzione di impianti sportivi destinati allo sport di base e all'agonismo.	
Art. 29 -Protezione civile. (parere favorevole della Regione con la richiesta di integrazione riportata nella colonna DX) 1. È attribuita alla Regione Lombardia la potestà legislativa e amministrativa in materia di Protezione Civile relativamente alle funzioni concernenti: a) la formazione degli operatori di protezione civile, in particolare rispetto alla determinazione dei percorsi formativi, alle figure professionali, al riconoscimento, all'individuazione degli enti erogatori, ai sistemi di credito e all'individuazione dei docenti;" b) la pianificazione di protezione civile comunale, in relazione al controllo di qualità dei piani per la loro approvazione, all'intervento sostitutivo, in caso di inadempienza comunale, alla definizione della periodicità di aggiornamento dei piani, al possesso del piano di protezione civile comunale come requisito per l'accesso ai contributi di protezione civile. 2. Per gli eventi calamitosi che per natura ed estensione sono da considerarsi di livello regionale le ordinanze di protezione civile di cui all'articolo 25 del D.Lgs. 1/2018 sono emanate dal Presidente della Regione Lombardia. Le ordinanze sono emanate in deroga alla legge regionale così come individuate in sede di Commissione paritetica di cui all'art.3 delle Disposizioni Generali della presente Intesa.	Art. 29 - Protezione civile. 2. Per gli eventi calamitosi che per natura ed estensione sono da considerarsi di livello regionale le ordinanze di protezione civile di cui all'articolo 25 del D.Lgs. 1/2018 sono emanate dal Presidente della Regione Lombardia. Le ordinanze sono emanate in deroga alla legge regionale e alle leggi statali vigenti così come individuate in sede di Commissione paritetica di cui all'art.3 delle Disposizioni Generali della presente Intesa.
Art. 30 - Disposizioni in materia di rischio sismico. (parere favorevole della Regione) 1. E' attribuita alla Regione Lombardia la competenza legislativa e amministrativa a	Art. 30 - Disposizioni in materia di rischio sismico.

disciplinare procedure semplificate rispetto a quanto previsto dagli articoli 93 e 94 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (testo A), limitatamente agli interventi privi di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici, individuati dalla Regione, sulla base delle caratteristiche dell'intervento, nonché della destinazione e classe d'uso dell'edificio, in coerenza con gli indirizzi e i criteri stabiliti in merito da norme statali e nel rispetto della normativa tecnica delle costruzioni, della disciplina delle opere di cui all'articolo 53 del d.P.R. 380/2001 e di ogni altra normativa tecnica statale volta a tutelare la sicurezza e l'incolumità pubblica ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera h), della Costituzione, ferma restando la disciplina delle sanzioni secondo le leggi dello Stato. 2. È, altresì, attribuita alla Regione Lombardia la facoltà di prevedere che il progettista abilitato, nel contesto dell'asseverazione che accompagna il titolo edilizio, dichiara, con il supporto di idonei elaborati tecnici, che l'opera in progetto rientra tra quelle prive di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici, di cui al comma 1, secondo quanto stabilito dalla Regione e nel rispetto della normativa statale richiamata nel presente articolo.	
Art. 31 - Governo del territorio (parere favorevole della Regione) 1. Alla Regione Lombardia sono attribuite ulteriori competenze legislative e amministrative volte a consolidare il proprio sistema di governo del territorio; a tal fine, la Regione può disapplicare le disposizioni di principio delle leggi dello Stato, successive alla data di approvazione della presente intesa, aventi incidenza sulla disciplina regionale relativa al contenimento del consumo di suolo e alla rigenerazione urbana nonché alla approvazione degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica e degli strumenti di programmazione negoziata, fermo restando il rispetto della normativa statale sulla tutela della	Art. 31 - Governo del territorio.

concorrenza, sulla sicurezza, sull'ordinamento civile e penale, nonché sui livelli essenziali delle prestazioni, dettata in attuazione dell'articolo 117, secondo comma, lettere e) h), l) e m), della Costituzione. 2. È, altresì, attribuita alla Regione Lombardia, anche al fine di elevare i livelli di semplificazione amministrativa in materia edilizia, la competenza legislativa e amministrativa in ordine alla incentivazione della rigenerazione urbana, fatta salva la competenza statale per la definizione degli interventi edilizi, anche mediante: a) la semplificazione dei procedimenti amministrativi relativi ai titoli abilitativi; b) la facoltà di ampliare o ridurre l'ambito di applicazione della segnalazione certificata di inizio di attività in alternativa al permesso di costruire, ferma restando la disciplina delle sanzioni prevista dalla normativa statale; c) la definizione dei casi e delle modalità di corresponsione del contributo di costruzione, fermi restando la normativa statale e regionale in tema di realizzazione di opere di urbanizzazione nonché quanto previsto dall'articolo 17, comma 4, del d.P.R. 380/2001, relativamente agli interventi da realizzarsi su immobili di proprietà dello Stato, e dagli articoli 35 e 36 del d.lgs. 50/2016; d) la disciplina del permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici, di cui all'articolo 14 del d.P.R. 380/2001, nel rispetto delle norme igieniche, sanitarie e di sicurezza stabilite in base alla normativa statale e regionale.	
	Art. ...- Infrastrutture ferroviarie 1. Regione Lombardia subentra allo Stato quale concedente delle seguenti tratte della rete ferroviaria complementare insistenti sul territorio lombardo: a) Gallarate – Varese – Porto Ceresio b) Arcisate – Stabio c) Sesto Calende – Laveno d) Como – Lecco e) Monza – Molteno

- f) Lecco – Colico – Sondrio – Tirano
- g) Colico – Chiavenna
- h) Seregno – Carnate
- i) Carnate – Ponte San Pietro
- j) Lecco – Bergamo
- k) Bergamo – Brescia
- l) Bergamo – Treviglio
- m) Treviglio – Cremona
- n) Brescia – Olmeneta
- o) Palazzolo – Sarnico
- p) Brescia – Piadena
- q) Piadena – Parma (tratta lombarda)
- r) Codogno - Cremona – Mantova
- s) Pavia – Casalpusterlengo
- t) Pavia – Torreberetti
- u) Pavia – Mortara
- v) Mortara – Alessandria (tratta lombarda)
- w) Torreberetti – Mortara
- x) Mortara – Novara (tratta lombarda)
- y) Milano - Mortara

2. I beni, gli impianti e l'infrastruttura relativi alle tratte di cui al comma 1 sono retrocessi al demanio e al patrimonio indisponibile e disponibile della Regione alla scadenza della concessione.

3. Alla Regione Lombardia è attribuita la competenza amministrativa relativamente alle funzioni di programmazione e di gestione delle tratte della rete ferroviaria di cui al comma 1, nonché al rilascio delle concessioni per la gestione delle medesime tratte.

4. La programmazione delle tratte della rete ferroviaria di cui al comma 1 e la programmazione delle tratte della rete statale fondamentale e di nodo insistenti sul territorio lombardo sono oggetto di Intesa fra Regione e Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti. L'intesa è volta a garantire il coordinamento delle rispettive attività e l'ottimizzazione della rete ferroviaria in coerenza con i servizi ferroviari regionali, nazionali e internazionali di rispettiva competenza.

5. In caso di mancato raggiungimento dell'Intesa entro novanta giorni dallo svolgimento della prima riunione tra le

	amministrazioni di cui al comma 4, la questione è iscritta all'ordine del giorno del primo consiglio dei Ministri utile, integrato con la partecipazione del Presidente della regione, che provvede con deliberazione motivata. la deliberazione adottata previo parere conforme del Presidente della Regione in ordine alla programmazione delle tratte della rete ferroviaria complementare.
	Art. ... - Infrastrutture autostradali. 1. La Regione Lombardia subentra allo Stato quale concedente delle tratte autostradali comprese nella rete autostradale nazionale insistente sul territorio lombardo, individuate nella tabella allegata al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 461 (Individuazione della rete autostradale e stradale nazionale, a norma dell'articolo 98, comma 2, del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112), nonché delle tratte autostradali insistenti sul territorio lombardo, previste in convenzioni di concessione autostradali nazionali vigenti, già realizzate o in fase di realizzazione. 2. I beni, gli impianti e l'infrastruttura relativi alle tratte autostradali di cui al comma 1 sono retrocessi al demanio e al patrimonio indisponibile e disponibile della Regione alla scadenza delle concessioni. 3. Alla Regione Lombardia è attribuita la competenza legislativa e amministrativa in ordine alle tratte autostradali di cui al comma 1 con riferimento: a) alle funzioni di programmazione, progettazione e regolazione dei rapporti giuridici, economici, finanziari e patrimoniali; b) all'affidamento e all'approvazione delle concessioni di costruzione ed esercizio di autostrade, nel rispetto della normativa europea e statale in materia di contratti pubblici, e alla vigilanza sulle medesime concessioni; c) alla definizione degli importi massimi

	delle tariffe autostradali, alla approvazione e rimodulazione dei piani finanziari dei soggetti concessionari, nel rispetto della normativa statale in tema di regolazione delle tariffe e delle disposizioni delle Autorità nazionali a tal fine preposte, alla conseguente verifica di conformità delle tariffe e dei piani finanziari, nonché all' introito dei canoni concessori; d) ad ogni altra funzione amministrativa relativa alla realizzazione delle infrastrutture di cui al comma 1. 4. Le competenze di cui al presente articolo sono esercitate dalla Regione nel rispetto della pianificazione generale di settore, delle norme statali di sicurezza e di natura tecnica, nonché delle esigenze di continuità e omogeneità della rete autostradale nazionale. La programmazione degli interventi sulle autostrade incluse nelle reti TEN-T è adottata di intesa con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
Art. 32 - Infrastrutture stradali. (parere contrario della Regione che chiede propone la sua riformulazione riportata nella colonna DX) 1. Sono trasferite al demanio della Regione Lombardia le strade comprese nella rete stradale nazionale insistente sul territorio lombardo, individuate nella tabella allegata al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 461 (Individuazione della rete autostradale e stradale nazionale, a norma dell'articolo 98, comma 2, del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112). 2. Alla Regione Lombardia è attribuita la competenza legislativa e amministrativa in ordine alle strade di cui al comma 1, con riferimento alle funzioni di programmazione, progettazione, esecuzione, manutenzione e	Art. 32 - Infrastrutture stradali 1. Sono trasferite al demanio della Regione Lombardia le strade comprese nella rete stradale nazionale insistente sul territorio lombardo, individuate nella tabella allegata al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 461 (Individuazione della rete autostradale e stradale nazionale, a norma dell'articolo 98, comma 2, del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112). Sono altresì trasferite al demanio della Regione Lombardia le ulteriori strade, insistenti sul territorio lombardo, classificate come statali ai sensi del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada). 2. Alla Regione Lombardia è attribuita la competenza legislativa e amministrativa in ordine alle strade di cui al comma 1, con riferimento alle funzioni di programmazione, progettazione, esecuzione,

gestione, inclusa la nuova costruzione o il miglioramento delle strade esistenti, nonché di vigilanza, svolte, quanto agli assi viari di rilievo sovraregionale, previa intesa con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti al fine di garantire un efficace sistema di interconnessione con la rete autostradale nazionale. 3. Le competenze di cui al presente articolo sono esercitate dalla Regione con riferimento agli oggetti e nei limiti prima specificati, nonché nel rispetto dell'art. 119 Cost. e della normativa statale dettata in attuazione dell'art. 117, comma secondo, della Costituzione – in particolare quella relativa alla difesa, alla tutela della concorrenza, alla sicurezza e ai livelli essenziali delle prestazioni di cui alle lettere d), e), h) e m) dello stesso comma secondo – ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico. 4. Devono inoltre essere esercitate nel rispetto delle discipline legislative e amministrative stabilite in relazione a: a) le caratteristiche e gli standard tecnico-costruttivi ed operazionali delle opere; b) la sicurezza della circolazione; c) la funzione unitaria assolta dalle grandi reti di trasporto, di rilievo sovraregionale, anche in considerazione della strategicità delle stesse; d) il coordinamento delle diverse Regioni interessate dall'infrastruttura.	manutenzione e gestione, inclusa la nuova costruzione o il miglioramento delle strade esistenti, nonché di vigilanza. 3. Le competenze di cui al presente articolo sono esercitate dalla Regione nel rispetto delle competenze esclusive statali in materia di difesa, tutela della concorrenza, sicurezza e livelli essenziali delle prestazioni di cui all'art. 117, secondo comma, lettere d), e), h) e m), della Costituzione. Sono altresì esercitate nel rispetto delle norme statali relative alla sicurezza della circolazione e alle caratteristiche e standard tecnico-costruttivi, nonché delle esigenze di continuità e omogeneità della rete stradale nazionale e di coordinamento con le altre Regioni interessate dall'infrastruttura. La programmazione degli interventi sulle strade incluse nelle reti TEN-T è adottata dalla Regione previa intesa con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. La Regione Lombardia propone la formulazione del comma 3 in luogo della proposta statale di cui ai commi 3 e 4.
	Art. ... – Infrastrutture aeroportuali e portuali. 1. Fatta salva la convenzione vigente tra ENAC e soggetto gestore, la Regione Lombardia subentra allo Stato in qualità di concedente nella concessione di gestione aeroportuale. Allo scadere delle convenzioni in corso e delle relative concessioni aeroportuali, la Regione Lombardia subentra in tutte le funzioni assegnate allo Stato dalla normativa vigente con riferimento ai rapporti con ENAC e al rilascio delle concessioni aeroportuali.

	2. Fermo restando quanto previsto in materia di sicurezza del trasporto aereo dalla normativa europea e statale, alla Regione Lombardia è attribuita la competenza amministrativa in relazione: - all'approvazione del piano aeroportuale e masterplan del singolo aeroporto e dei connessi Programmi di investimento, sotto il profilo localizzativo, della conformità alle prescrizioni delle norme e dei piani urbanistici ed edilizi, di utilizzo del demanio, ivi inclusa la relativa procedura di valutazione di impatto ambientale, previa intesa con ENAC ai fini della coerenza con la pianificazione nazionale in tema di aeroporti; - alla procedura di valutazione di impatto ambientale relativa all'approvazione dei progetti delle infrastrutture portuali; - all'approvazione, nel rispetto della normativa europea e statale in materia di contratti pubblici, della concessione di gestione aeroportuale, inclusi gli atti attuativi, affidata o da affidarsi da parte di ENAC, relativamente agli aeroporti lombardi; - all'approvazione dei progetti sotto il profilo tecnico ed economico delle infrastrutture aeroportuali ricompresi nel masterplan, ricadenti sul territorio lombardo e proposti dal soggetto gestore, previa intesa con ENAC per gli aspetti inerenti alla sicurezza del traffico aereo; - al controllo e alla vigilanza su ENAC in ordine all'attuazione degli atti conseguenti all'esercizio delle competenze attribuite alla Regione.
	Art. ... - Infrastrutture strategiche e infrastrutture statali ricadenti sul territorio lombardo. 1. Alla Regione Lombardia è attribuita la competenza amministrativa in relazione all'approvazione delle infrastrutture strategiche di cui all'articolo 216, comma 1 bis, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), nonché

	delle infrastrutture di competenza statale, qualora le suddette infrastrutture ricadano esclusivamente all'interno del territorio lombardo. 2. Alla Regione è attribuita la competenza legislativa e amministrativa in materia di valutazione di impatto ambientale delle infrastrutture di cui al comma 1.
Art. 33 - Disposizioni finanziarie in materia di trasporto pubblico regionale e locale. (parere contrario della Regione che chiede propone la sua riformulazione riportata nella colonna DX) 1. Nelle more della definizione dei livelli adeguati dei servizi uniformi sull'intero territorio nazionale ai sensi degli artt. 8 e 17 della legge n.42 del 2009, alla Regione è assegnata entro il 31 gennaio di ogni anno una quota invariabile del fondo nazionale pari all' 80% di quanto attribuito alla stessa Regione, applicando allo stanziamento annuale previsto dall'art. 27, comma 1, del decreto-legge n. 50 del 2017 la percentuale di riparto di cui al D.P.C.M. dell'11 marzo 2013. 2. I criteri di riparto di cui all'art.27, comma 1, del decreto-legge n. 50 del 2017 continuano ad essere applicati sulla quota residua del 20% di assegnazione definita nei termini di cui sopra.	Art. 33 - Disposizioni finanziarie in materia di trasporto pubblico regionale e locale. 1. Alla Regione Lombardia è attribuita la competenza legislativa e amministrativa relativamente alla programmazione degli investimenti in immobili, impianti, materiale rotabile e tecnologie per i servizi ferroviari regionali e locali e del trasporto pubblico locale svolto con tutte le altre modalità. 2. Alla Regione è attribuito il finanziamento del trasporto pubblico locale attraverso l'assegnazione del gettito delle compartecipazioni ai tributi erariali o delle riserve di aliquote sulla base imponibile dei medesimi, in sostituzione della partecipazione al riparto del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale di cui all'articolo 16 – bis del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario), convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
Art. 34 - Ordinamento della comunicazione. (parere favorevole della Regione) 1. Alla Regione è attribuita la competenza amministrativa finalizzata alla revisione della ripartizione territoriale dei fondi nazionali alle imprese editoriali locali.	Art. 34 - Ordinamento della comunicazione.

2. È attribuita alla Regione Lombardia la competenza a definire i limiti sugli investimenti in comunicazione istituzionale, relazioni pubbliche e spese di rappresentanza, nonché a disciplinare, nel rispetto dei principi di trasparenza ed efficacia dell'azione amministrativa, le attività di comunicazione istituzionale.	
Art. 35 - Produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia. (PROPOSTA MISE) (parere contrario della Regione che chiede propone la sua riformulazione riportata nella colonna DX) 1. E' attribuita alla Regione Lombardia la potestà legislativa, regolamentare e amministrativa con riferimento alla definizione dei criteri di ripartizione tra gli enti locali interessati delle compensazioni ambientali ed economiche per le nuove concessioni e per le proroghe degli impianti esistenti di stoccaggio del gas in sottterraneo, in coerenza con l'art.1, comma 5 della legge 239/2004".	Art. 35 - Produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia. 1. È attribuita alla Regione Lombardia la competenza legislativa e amministrativa in materia di grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico ovvero la competenza a disciplinare, nel rispetto dell'ordinamento dell'Unione europea e degli accordi internazionali, nonché dei principi fondamentali dell'ordinamento statale in materia, le modalità e le procedure di assegnazione delle concessioni delle grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico, i termini di indizione delle stesse procedure, i criteri di ammissione e aggiudicazione, i requisiti finanziari, organizzativi e tecnici dei partecipanti, le procedure di valutazione di impatto ambientale, le modalità di valutazione degli aspetti paesaggistici e la determinazione delle misure di compensazione ambientale e territoriale anche a carattere finanziario. Alla scadenza delle concessioni passano senza compenso in proprietà della Regione i beni e le opere di cui all'articolo 25, comma 1 del r.d. 11 dicembre 1933 n. 1775 in stato di regolare funzionamento; per i beni diversi da quelli di cui al comma 1 del predetto articolo alla Regione Lombardia si applicano le disposizioni contenute al predetto articolo 25 intendendosi sostituiti gli organi e gli uffici statali ivi indicati con i corrispondenti organi della Regione. È attribuita alla Regione la disciplina delle modalità di

passaggio della proprietà e dell'immissione in possesso alla Regione dei beni anzidetti, della cessione gratuita alla Regione di una quota dell'energia prodotta, del versamento alla medesima, da parte del nuovo concessionario, di un importo aggiuntivo proporzionale al valore dell'energia annua prodotta. È attribuita, altresì, alla Regione la determinazione dell'importo dei canoni connessi all'uso dell'acqua pubblica ivi compresi quelli dovuti per l'esercizio degli impianti nelle more dell'assegnazione, nonché delle modalità di versamento degli stessi e degli oneri conseguenti all'utilizzo dei beni retrocessi alla proprietà regionale, ai sensi dell'articolo 25, comma 1 del r.d. 1775/1933.

2. Sono trasferite alla Regione Lombardia le seguenti funzioni amministrative in materia di produzione, trasporto e distribuzione dell'energia:

a) autorizzazione, comprese le attività di VIA e AIA, all'installazione e all'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica di potenza superiore a 300 MW termici, in deroga a quanto previsto dall'articolo 29, comma 2, lettera g), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59", nonché delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili all'esercizio degli stessi, ivi compresi gli interventi di connessione alla rete elettrica di trasmissione, necessari alla trasmissione in rete dell'energia prodotta, di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legge 7 febbraio 2002, n. 7 "Misure urgenti per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale", convertito con modificazioni dall'articolo 1 della legge 9 aprile 2002, n. 55;

b) autorizzazione, comprese le attività di VIA, alla costruzione ed esercizio delle infrastrutture lineari energetiche di cui all'art. 52-bis) del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327

	“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per la pubblica utilità”, come integrato dal decreto legislativo 27 dicembre 2004, n. 330.
	Art. - Prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi. 1. È attribuita alla Regione Lombardia la potestà legislativa, regolamentare e amministrativa in riferimento alla materia di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi.
Art. 36 - Disciplina dei consorzi di regolazione dei laghi. (parere favorevole della regione) 1. Sono attribuite alla Regione Lombardia, per il territorio di competenza, le funzioni legislative e amministrative di regolazione e vigilanza sugli enti pubblici “Consorzio dell’Adda”, “Consorzio dell’Oglio” e “Consorzio del Ticino” nonché la disciplina delle relative modalità di esercizio.	Art. 36 - Disciplina dei consorzi di regolazione dei laghi.
Art. 37 - Previdenza complementare e integrativa. (parere favorevole della regione con la richiesta di integrazione indicata nella colonna DX) 1. È attribuita alla Regione Lombardia la potestà legislativa in materia di funzionamento delle forme collettive di previdenza complementare e integrativa istituite nel territorio regionale. 2. È altresì attribuita alla Regione la competenza a promuovere e finanziare forme di previdenza complementare e integrativa su base regionale.	Art. 37 - Previdenza complementare e integrativa. 3. E’ attribuita alla Regione Lombardia il gettito dell’imposta sostitutiva sui rendimenti dei fondi pensione istituiti ai sensi del presente articolo, di cui all’articolo 17 comma 1 del d. lgs. 5 dicembre 2005 n. 252.

	Art. ... - Coordinamento della finanza pubblica. 1. Sono attribuite alla Regione Lombardia le competenze legislative e amministrative per: a) modificare a livello regionale, d'intesa con il sistema delle Autonomie locali, il concorso degli Enti locali in termini di saldo di bilancio annuale da conseguire o di concorso alla manovra di finanza pubblica, fermo restando gli obiettivi stabiliti dallo Stato per il complesso degli Enti territoriali della Regione; b) definire, d'intesa con il sistema delle Autonomie locali, l'istituzione a livello territoriale regionale di un assetto di governance degli equilibri di finanza pubblica fondata sulla cooperazione interistituzionale e sulla programmabilità degli investimenti pubblici sul territorio, per favorire crescita e sviluppo, sulla base di apposite intese concluse in ambito regionale di cui all'art. 10 comma 3 della legge 24 dicembre 2012, n. 243 ("Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione") c) costituire e disciplinare due fondi regionali, uno a favore dei comuni, l'altro a favore della città metropolitana e delle province, da alimentare, sulla base dei costi standard definiti a livello nazionale, da compartecipazioni a tributi erariali di cui all'art. 5 della presente Intesa.
	Art. ... - Rafforzamento dell'autonomia tributaria. 1. Sono attribuite alla Regione Lombardia competenze legislative e amministrative volte a concedere incentivi, contributi, agevolazioni, sovvenzioni e benefici di qualsiasi genere, nel rispetto delle norme dell'Unione Europea sugli aiuti di Stato, da utilizzare in compensazione ai sensi del capo II del D. Lgs. 9 luglio 1997, n. 241

	“Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell’imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni”, ad esclusivo carico della Regione. 2. Sono inoltre attribuiti alla Regione Lombardia: a) piena autonomia sulla disciplina sui tributi regionali e la tassa automobilistica; b) competenza in ordine alla determinazione della quota regionale dei fondi nazionali finalizzati allo sviluppo infrastrutturale del Paese; c) in relazione agli investimenti realizzati in Lombardia, i benefici derivanti dal riconoscimento di crediti d’imposta da destinare a favore di investimenti privati; d) pieno riconoscimento della titolarità del gettito derivante dall’attività di controllo e recupero dell’evasione fiscale e dagli istituti di tax compliance deflativi del contenzioso, in relazione ai tributi regionali ed alle compartecipazioni al gettito o alle riserve di aliquote ai tributi erariali attribuiti alla Regione Lombardia con la presente legge o con altre disposizioni legislative. 3. È attribuita alla Regione Lombardia la potestà legislativa, regolamentare e amministrativa in materia di tributo speciale per il deposito in discarica e in impianti di incenerimento senza recupero energetico dei rifiuti solidi (cd. ecotassa), con particolare riferimento alla potestà di determinazione regionale dell’ammontare del tributo, con relativa previsione di esenzioni, detrazioni e deduzioni. Non si applicano nel territorio regionale le previsioni statali concernenti il blocco dell’aumento delle aliquote del tributo.
--	--

Art. ... – Trasferimento delle competenze in materia di demanio idrico.

1. Alla Regione Lombardia sono trasferiti in proprietà, a titolo non oneroso per la Regione, tutti i beni del demanio idrico, compreso il demanio idrico – ramo bonifica gestito dai consorzi di bonifica, riferiti al territorio regionale ed è attribuita la piena competenza legislativa ed amministrativa su quanto disposto in merito al demanio idrico dal d.lgs. 28 maggio 2010, n. 85 “Attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio, in attuazione dell’articolo 19 della legge 5 maggio 2009, n. 42”. Per l’esercizio delle funzioni relative al demanio idrico, compreso il demanio idrico - ramo bonifica, sono trasferite alla Regione le risorse strumentali, finanziarie ed il personale dell’Agenzia del Demanio operante in materia di demanio idrico sul territorio regionale alla data del presente accordo. In particolare, alla Regione Lombardia è attribuita la competenza legislativa e amministrativa in relazione a:

- a) la gestione tecnica e amministrativa dei beni del demanio idrico nonché la facoltà di disporre il trasferimento ad altri enti territoriali singoli o associati;**
- b) lo sviluppo e la gestione di iniziative di valorizzazione dei beni del demanio idrico finalizzate alla massimizzazione del valore del patrimonio immobiliare della Regione;**
- c) le attività relative alla definizione di diritti reali di godimento e di divisione dei beni del demanio idrico;**
- d) le procedure relative alle sdemanializzazioni ed alle alienazioni di cui all’articolo 5bis del decreto legge 24 giugno 2003 n. 143 convertito con legge 1 agosto 2003 n. 212;**
- e) la determinazione, ripartizione e**

	liquidazione dei sovracanon per le concessioni idroelettriche di cui all'art. 53 del r.d. 1775/1933; f) la gestione delle attività relative alla riscossione ed al recupero di crediti dei canoni o indennizzi pregressi; g) la promozione e gestione dei rapporti con il territorio per dare impulso ad una gestione integrata dei beni del demanio idrico a livello locale anche in relazione alla formazione di protocolli, intese o convenzioni con altre amministrazioni o enti interessati; h) i rapporti con le altre strutture territoriali delle amministrazioni pubbliche e con gli enti territoriali; i) le valutazioni tecnico economiche estimative ivi compresa la delimitazione del limite di demanialità; j) la gestione del contenzioso attivo e passivo attinente i beni del demanio idrico; k) la cura, nell'ambito delle proprie competenze e senza oneri aggiuntivi a carico della Regione, degli aspetti relativi alle transazioni di contenziosi in corso ovvero stragiudiziali. 2. Tutti gli atti, contratti, formalità e altri adempimenti necessari per l'attuazione o conseguenti all'attuazione, da parte della Regione o, nel caso, degli enti di cui alla lettera a) del comma 1, di quanto previsto dal presente articolo sono esenti da ogni diritto e tributo a carico della stessa Regione o, nel caso, a carico degli enti di cui alla lettera a) del comma 1, ivi incluse le imposte ipotecarie e catastali relative agli atti di espropriazione per pubblica utilità interessanti il demanio idrico.
	Art. ... - Tutela dei beni culturali, inclusa l'attribuzione della titolarità e della gestione di beni culturali statali E' attribuita alla Regione Lombardia la competenza legislativa e amministrativa

	nella materia "tutela dei beni culturali", con riferimento ai beni culturali immobili e mobili, presenti sul territorio regionale, inclusi i beni culturali statali dei quali sono contestualmente attribuite alla Regione stessa la titolarità e la gestione. In particolare: a) sono attribuite alla Regione Lombardia le funzioni amministrative di tutela esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato, anche per il tramite di enti ed istituti pubblici a carattere nazionale e regionale; b) sono trasferite alla Regione Lombardia le funzioni delle Soprintendenze archeologiche e belle arti e della Soprintendenza archivistica e bibliografica, presenti sul territorio regionale e sono altresì trasferiti i compiti posti in capo al Segretariato regionale per la Lombardia e agli ulteriori uffici dell'amministrazione periferica del Ministero competente in materia, con l'attribuzione delle relative risorse umane, finanziarie e strumentali.
Art. 38 - Fondo unico per lo spettacolo (proposta Ministero non accettata dalla Regione) 1. Alla Regione Lombardia è attribuita la funzione amministrativa di rimodulazione, nella misura massima del dieci per cento, da parte della Regione stessa, dell'importo dei contributi a valere sul Fondo unico per lo spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, complessivamente assegnati a soggetti operanti nel territorio regionale all'esito della procedura nazionale. A tal fine il Ministero comunica alla regione, prima dell'adozione dei provvedimenti di ripartizione, l'elenco dei soggetti operanti nella regione beneficiari dei contributi e l'importo provvisoriamente assegnato agli stessi. 2. Sono esclusi dalla rimodulazione regionale, di cui al comma 1, i contributi assegnati alle fondazioni lirico-sinfoniche e ai teatri nazionali nonché i finanziamenti straordinari o estranei al Fondo unico per lo spettacolo previsti da norme speciali.	Art. 38 - Fondo unico per lo spettacolo 1. È attribuita alla Regione Lombardia la competenza legislativa e amministrativa in materia di "promozione e organizzazione di attività culturali", in relazione alla definizione dei criteri e delle modalità di assegnazione e ripartizione delle risorse del fondo unico dello spettacolo – FUS, istituito con legge n. 163 del 30 aprile 1985. 2. Contestualmente all'attribuzione delle competenze di cui al comma 1, sono trasferite alla Regione Lombardia le risorse del FUS, da determinarsi secondo le modalità di cui alla parte generale della presente intesa.

Art. 39 - Valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali. (proposta Ministero non accettata dalla Regione) 1. Nel rispetto dei principi fondamentali fissati dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché dei livelli minimi uniformi di qualità delle attività di valorizzazione su beni di appartenenza pubblica, adottati ai sensi dell'articolo 114 del medesimo decreto legislativo, alla Regione sono attribuite la potestà legislativa e le funzioni amministrative in materia di valorizzazione dei seguenti istituti e luoghi della cultura appartenenti allo Stato e dei beni culturali ivi presenti: a) Cappella Espiatoria di Monza; b) Castello Scaligero di Sirmione; c) Museo della Certosa di Pavia; d) Palazzo Besta di Teglio.	Art. 39 - Valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali. 1. Nel rispetto dei principi fondamentali fissati dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché dei livelli minimi uniformi di qualità delle attività di valorizzazione su beni di appartenenza pubblica, adottati ai sensi dell'articolo 114 del medesimo decreto legislativo, alla Regione sono attribuite la potestà legislativa e le funzioni amministrative in materia di valorizzazione dei seguenti istituti e luoghi della cultura appartenenti allo Stato e dei beni culturali ivi presenti con l'attribuzione delle relative risorse umane, finanziarie e strumentali: a) Palazzo Litta – Milano b) Pinacoteca di Brera, Milano (museo autonomo) c) Palazzo Ducale e Museo Archeologico Nazionale di Mantova (museo autonomo) d) Cenacolo Vinciano - Milano e) Biblioteca Nazionale Braidense – Milano f) Mediateca di Santa Teresa - Milano g) Cappella Espiatoria - Monza h) Castello Scaligero - Sirmione (Brescia) i) Grotte di Catullo e Museo Archeologico di Sirmione (Brescia) j) Museo Archeologico della Val Camonica - Cividate Camuno (Brescia) k) MUPRE - Museo nazionale della Preistoria della Valle Camonica - Capo di Ponte (Brescia) l) Parco archeologico nazionale dei Massi di Cemmo - Capo di Ponte (Brescia) m) Parco nazionale delle incisioni rupestri - Capo di Ponte (Brescia) n) Villa Romana e Antiquarium - Desenzano sul Garda (Brescia) o) Biblioteca Statale di Cremona p) Biblioteca Universitaria di Pavia q) Museo della Certosa di Pavia
--	---

2. Alla Regione sono altresì attribuite le funzioni amministrative, da esercitare in maniera congiunta con lo Stato, in materia di valorizzazione dei seguenti istituti e luoghi della cultura appartenenti allo Stato e dei beni culturali ivi presenti: a) Museo Archeologico della Val Camonica a Cividate Camuno; b) Museo Nazionale della Preistoria della Valle Camonica a Cividate Camuno; 3. La Regione Lombardia e il Ministero definiscono con appositi accordi le modalità della gestione congiunta concernente la valorizzazione dei beni culturali di cui al comma 2. 4. La tutela dei beni culturali e delle collezioni museali presenti negli istituti e luoghi della cultura di cui ai commi 1 e 2, e le determinazioni afferenti al prestito delle opere d'arte e la concessione in uso, continuano a essere esercitate dal Ministero. 5. Con riferimento agli istituti e luoghi della cultura di cui al comma 1, la Regione assicura il rispetto dei livelli minimi uniformi di qualità adottati ai sensi dell'art. 114, decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.	r) Museo Archeologico della Lomellina - Vigevano (Pavia) s) Palazzo Besta - Teglio (Sondrio) t) Parco archeologico e Antiquarium di Castelseprio (Varese) u) Area archeologica Monsorino di Golasecca (Varese) v) Villa romana e Antiquarium di Toscolano Maderno (Brescia) w) Sito archeologico del Santuario di Minerva di Breno (Brescia) x) Villa romana e Antiquarium di Palazzo Pignano (Cremona) 4. La tutela dei beni culturali e delle collezioni museali presenti negli istituti e luoghi della cultura di cui al comma 1 e le determinazioni afferenti al prestito delle opere d'arte e la concessione in uso, continuano a essere esercitate dal Ministero. 6. Al fine di assicurare l'esercizio delle competenze di cui al comma 1, sono trasferite alla Regione Lombardia le funzioni esercitate dalle Soprintendenze archeologiche, belle arti e paesaggio e dalla Soprintendenza archivistica e bibliografica, presenti sul territorio regionale, con l'attribuzione delle relative risorse umane,
--	--

	finanziarie e strumentali.
	Art. .. - Tutela del paesaggio. 1. Alla Regione Lombardia è attribuita la potestà legislativa e amministrativa in materia di paesaggio relativamente: all'elaborazione e all'approvazione del piano paesaggistico regionale, al coordinamento della pianificazione paesaggistica con altri strumenti di pianificazione nonché alla verifica e all'adeguamento dei piani paesaggistici con disapplicazione in Regione Lombardia delle disposizioni di cui agli articoli 135, 143, 145 e 156 del D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42.
Art. 40 - Patrimonio librario (parere favorevole della regione) 1. Alla regione sono attribuite le funzioni legislative e amministrative in materia di tutela e valorizzazione che abbiano ad oggetto manoscritti, autografi, carteggi, incunaboli, raccolte librerie, nonché libri, stampe e incisioni, non appartenenti allo Stato. 2. Qualora l'interesse culturale dei predetti beni sia stato riconosciuto con provvedimento ministeriale, l'esercizio delle potestà previste dall'articolo 128 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, compete al Ministero per i beni e le attività culturali.	Art. 40 - Patrimonio librario
Art. 41 - Sistema camerale regionale. (riformulazione del MISE) (proposta non accettata dalla regione) 1. Fatte salve le funzioni riconducibili alle materie di competenza esclusiva dello Stato, sono assegnate alla Regione le competenze legislative ed amministrative sulle Camere di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura in materia di: a) implementazione del fascicolo informatico d'impresa mediante l'interoperabilità tra gli sportelli unici delle attività produttive (SUAP) ed il registro delle imprese e del punto di accesso telematico inerente i dati e le procedure	Art. 41 - Sistema camerale regionale. 1. Sono attribuite alla Regione Lombardia le competenze legislative e amministrative in materia di ordinamento delle Camere di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura (CCIAA) in relazione a: a) funzioni delle CCIAA relative alla formazione e gestione del fascicolo informatico d'impresa, nonché quelle di punto unico di accesso telematico inerente i dati e le procedure amministrative relative all'attività d'impresa;

amministrative relative all'attività d'impresa, in linea con le esigenze di uniformità di gestione unitaria del sistema camerale, in cooperazione con il Ministero dello sviluppo economico; b) individuazione dei parametri per la definizione dell'ambito territoriale ottimale di esercizio delle funzioni, tenendo conto dei criteri definiti con il decreto di cui al comma 2-quater dell'articolo 4-bis) della legge 29 dicembre 1993, n. 580 e successive integrazioni e modificazioni.	b) funzioni delle CCIAA di sostegno alla competitività delle imprese e dei territori; c) vigilanza amministrativo-contabile sulle attività delle CCIAA; d) determinazione del diritto annuale e del diritto di segreteria dovuti alle CCIAA. 2. E' altresì attribuita alla Regione Lombardia la competenza legislativa e amministrativa relativa alla definizione dell'ambito territoriale ottimale di esercizio delle funzioni delle CCIAA.
Art. 42 - Albi delle società ed enti cooperativi. (riformulazione del MISE) (proposta non accetta dalla regione) 1. Sono attribuite alla Regione le funzioni amministrative relative alla vigilanza sugli enti cooperativi aventi sede legale nel territorio della regione, limitatamente alle attività di revisione ordinaria e al relativo esercizio del potere sanzionatorio, fatta salva la vigilanza ispettiva straordinaria attribuita al Ministero dello sviluppo economico dalla disciplina nazionale vigente. La Regione esercita la funzione di vigilanza nel rispetto dei principi di cui al decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220. 2. A tal fine, è istituito un apposito Elenco regionale delle società cooperative, relativamente alle cooperative aventi la propria sede legale nel territorio della regione, fatte salve le funzioni amministrative statali in materia di tenuta e gestione dell'Albo delle società cooperative, di cui al decreto ministeriale 23 giugno 2004 "Istituzione dell'Albo delle società cooperative, in attuazione dell'art. 9 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6, e dell'art. 223 sexiesdecies delle norme di attuazione e transitorie del codice civile". 3. Sono attribuite alla Regione le funzioni di cui ai commi 4, 5 e 7 dell'art. 15 della legge 31 gennaio 1992 n.59 relativi alla determinazione, esazione ed irrogazione delle sanzioni in caso di ritardato o omesso versamento del contributo	Art. 42 - Albi delle società ed enti cooperativi. 1. E' attribuita alla Regione Lombardia la competenza legislativa e amministrativa in ordine all'istituzione e gestione di albi regionali delle società cooperative aventi sede legale in Lombardia, e alla vigilanza sugli enti cooperativi aventi sede legale nel territorio della Regione in raccordo con le attività di competenza delle amministrazioni statali.

per le spese relative alle revisioni di cui all'art. 8 del D.L.C.P.S 14 dicembre 1947 n. 1577 e s.m.i.	
--	--